



Consultazione sulla revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61) Rapporto sui risultati

Berna, 02.05.2017

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
1.1	Procedura di consultazione.....	3
1.2	Principi di valutazione	3
2	Sintesi	3
2.1	Progetto di revisione: principali modifiche.....	3
2.2	Principali risultati della procedura di consultazione	4
3	Commenti ai singoli articoli	5
3.1	Avamprogetto di ordinanza	5
3.2	Altri pareri.....	41
4	Allegato	42
4.1	Partecipanti alla consultazione e sigle.....	42
4.2	Elenco dei destinatari.....	49

1 Situazione iniziale

1.1 Procedura di consultazione

Il 16 dicembre 2016 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha avviato la procedura di consultazione sulla revisione totale dell'ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61).

I documenti relativi alla consultazione sono stati pubblicati sul sito della Cancelleria federale e inviati ai partecipanti per posta elettronica.

La consultazione si è conclusa il 31 marzo 2017.

L'elenco dei destinatari e dei partecipanti alla consultazione è riportato in allegato.

Complessivamente sono pervenuti 100 pareri, consultabili al seguente indirizzo:

https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore/informazioni-generalisulle-scuole-specializzate-superiori--sss/-revisione-dell_oeric-sss.html

1.2 Principi di valutazione

Il presente rapporto sintetizza i pareri espressi dai partecipanti. Vista la loro quantità e varietà si è preferito rinunciare, ai fini di una miglior leggibilità, a esporre ogni singola motivazione e argomentazione.

Il capitolo 2 riassume i risultati della consultazione e il capitolo 3 elenca i commenti ai singoli articoli.

2 Sintesi

2.1 Progetto di revisione: principali modifiche¹

Uno degli obiettivi principali del progetto di revisione è quello di delimitare meglio i ruoli e le competenze dei diversi attori. Il progetto prevede di raggruppare i requisiti che devono adempiere e di precisare le fasi procedurali per l'approvazione dei programmi quadro d'insegnamento (PQI) e per la presentazione delle domande di riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma (SPD). Con l'entrata in vigore dell'Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS), i Cantoni dispongono ora di una base trasparente per il finanziamento dei cicli di formazione delle SSS.

Per **aumentare l'orientamento al mercato del lavoro e rafforzare le organizzazioni del mondo del lavoro (oml)**, i PQI devono assumere maggior rilievo e diventare lo strumento di gestione principale. A tal fine determinate questioni finora disciplinate nell'OERic-SSS e nei suoi allegati (p. es. le ulteriori disposizioni sull'ammissione e sulla procedura di qualificazione finale) saranno regolamentate nei PQI. Ciò permette di definire le esigenze del mercato del lavoro che i cicli di formazione SSS devono soddisfare e di eliminare nel contempo le ridondanze attualmente esistenti tra le disposizioni dei PQI e gli allegati dell'OERic-SSS. Senza le disposizioni comuni relative ai campi contenute negli allegati dell'OERic-SSS, questi campi diventano obsoleti. In futuro, quindi, i cicli di formazione saranno riportati in ordine alfabetico in allegato all'OERic-SSS.

Per quanto riguarda lo **sviluppo della qualità dell'intero settore**, la modifica principale consiste nel limitare temporalmente il periodo di validità dei PQI: sette anni dopo la loro approvazione, gli organi responsabili dovranno verificarne l'attualità e, se necessario, adeguarli. Anche se le modifiche sono soltanto lievi, il PQI dovrà essere nuovamente approvato, il che comporta la verifica del riconoscimento dei relativi cicli di formazione. Questa misura non mira soltanto a promuovere lo sviluppo della qualità, ma anche a garantire che le oml possano esercitare la loro influenza sui cicli di formazione SSS riconosciuti secondo le nuove disposizioni legali. Porre un limite temporale a questi cicli, inoltre, sgrava i Cantoni dai loro compiti di vigilanza e garantisce il pari trattamento dei cicli nei vari Cantoni. Il

¹ Cfr. capitolo 2.2 del rapporto esplicativo del dicembre 2016 in merito alla consultazione sulla revisione totale dell'OERic-SSS.

riconoscimento degli SPD che non si basano su un PQI viene limitato a sette anni. In questo modo si tiene debitamente conto dell'orientamento al mercato del lavoro e, con esso, della rapida evoluzione a cui questi SPD sono soggetti.

La reimpostazione dell'allegato dell'OERic-SSS e le chiare prescrizioni sull'approvazione dei PQI comportano una **semplificazione dei processi**. In futuro non sarà più necessario adattare l'ordinanza mediante procedura di consultazione per integrarvi un nuovo ciclo di formazione con rispettivo titolo protetto, con un notevole dispendio di risorse, ma basterà sottoporre a consultazione il PQI coinvolgendo il ramo, i Cantoni e le cerchie interessate. Non appena sarà approvato un nuovo PQI, l'allegato dell'OERic-SSS sarà completato di conseguenza. A tal fine – conformemente al diritto in materia di pubblicazioni (cfr. commenti al nuovo art. 10) – basterà pubblicare la modifica dell'allegato, il che consentirà di sviluppare più rapidamente nuove offerte.

2.2 Principali risultati della procedura di consultazione

Ruoli e competenze dei diversi attori

In generale i partecipanti alla consultazione apprezzano la reimpostazione dell'OERic-SSS. La regolamentazione dei processi, finora specificati in diverse linee guida, contribuisce a una maggiore chiarezza. Numerosi Cantoni, tuttavia, si sono mostrati incerti sul loro ruolo di vigilanza.

Il fatto che nel progetto di revisione non sia più definita esplicitamente la durata dei cicli di formazione che non si basano su uno specifico titolo viene criticato non soltanto da molti Cantoni, ma anche da diverse scuole e organi responsabili dei settori della sanità e del lavoro sociale. Questo fatto creerebbe incertezze sulla normale durata della formazione (in termini di semestri), come definita nell'ASSS. L'abolizione dei campi potrebbe comportare problemi di attribuzione a livello di finanziamento secondo l'ASSS.

Diversi partecipanti chiedono di specificare meglio la composizione degli organi responsabili dei PQI.

La maggioranza delle conferenze e delle scuole che hanno partecipato alla consultazione chiedono la protezione della denominazione per le SSS e l'introduzione di un riconoscimento istituzionale come quello previsto per le scuole del settore universitario. Ai fini di un miglior posizionamento (internazionale) dei titoli federali, i partecipanti chiedono inoltre che i diplomi siano controfirmati dalla Confederazione e che rechino come logo l'emblema svizzero. I titoli, infine, andrebbero tradotti anche in inglese.

Per mantenere la differenza rispetto ai profili degli attestati e dei diplomi federali, alcune oml e organi responsabili si dichiarano esplicitamente contrari a una controfirma dei diplomi.

Quanto alle premesse per l'approvazione dei PQI da parte della SEFRI, ricalcate sulle disposizioni dell'OFPr in materia di esami federali, numerosi partecipanti criticano la formulazione «non è in conflitto con la politica in materia di formazione», ritenendola troppo vaga. La condizione secondo cui i PQI devono rispondere a un bisogno comprovato viene approvata esplicitamente da diverse associazioni economiche e oml, ma criticata dalle conferenze SSS e dalle scuole, che la vorrebbero stralciare.

Maggior orientamento al mercato del lavoro e rafforzamento delle oml

Mentre le oml e gran parte delle associazioni economiche approvano esplicitamente il maggior orientamento al mercato del lavoro e il rafforzamento delle oml, le conferenze SSS e vari organi responsabili organizzati come scuole nonché diversi Cantoni, nel loro ruolo di operatori scolastici, sono scettici e temono che la riformulazione dell'articolo 8 comporti una diminuzione del loro influsso sulla stesura e sull'emanazione dei PQI. Secondo loro, inoltre, le oml non disporrebbero delle conoscenze pedagogiche necessarie per formulare i PQI. Per questo l'elaborazione e l'emanazione spetterebbe congiuntamente alle oml e alle scuole.

I partecipanti sono concordi sul coinvolgimento dei periti provenienti dal mondo del lavoro nella procedura di qualificazione. Alcuni esponenti delle scuole osservano però che se la nomina dei periti spetta soltanto alle oml, ciò potrebbe compromettere lo svolgimento delle procedure di qualificazione.

Sul tema dell'equiparazione tra la professione – pertinente – svolta in parallelo alla formazione e i periodi di pratica, i partecipanti si sono soffermati a lungo, avanzando diverse proposte risolutive.

Sviluppo della qualità dell'intero settore

La limitazione del periodo di validità dei PQI e la loro rielaborazione periodica trova il consenso di tutti i partecipanti. Mentre alcuni criticano però i sette anni proposti, ritenendoli un periodo troppo breve e fissato troppo rigidamente (per cui chiedono che sia esteso ad al massimo 10 anni), altri vorrebbero che il ciclo di revisione fosse limitato a cinque anni, come nella formazione professionale di base.

La verifica dei cicli di formazione e la limitazione del loro riconoscimento ha sollevato numerosi interrogativi. Vari Cantoni ritengono che la verifica da parte della Confederazione comporti per loro non uno sgravio, bensì una marginalizzazione della loro funzione di vigilanza. Molti partecipanti sollevano la questione delle risorse da destinare ai compiti di vigilanza e chiedono che la procedura sia semplificata, soprattutto quando il riconoscimento è reso necessario dall'adeguamento di un PQI.

A questo proposito diversi partecipanti fanno notare che le scadenze per un riconoscimento che fa seguito all'adeguamento del rispettivo PQI non sono disciplinate in modo chiaro e che potrebbero non essere rispettate.

L'attuale procedura di riconoscimento per operatori che offrono cicli di formazione in sedi e Cantoni diversi è ritenuta problematica. Oltre alle parecchie sovrapposizioni, la ripartizione delle competenze non sarebbe chiara.

Sulla questione del posizionamento degli SPD le opinioni divergono. Nel settore sanitario, dove gli SPD basati su un PQI sono la regola, la nuova regolamentazione raccoglie ampi consensi. Alcune oml e organizzazioni economiche chiedono che tutti gli SPD siano basati su un PQI: in questo modo le oml potrebbero influire sui loro contenuti e il loro posizionamento all'interno del panorama formativo risulterebbe più chiaro. Altre oml sono decisamente contrarie alla protezione dei titoli degli SPD che non poggiano su un PQI.

Semplificazione dei processi

La reimpostazione degli allegati e la conseguente semplificazione dei processi di adeguamento riscuotono ampi consensi. Ai fini di una maggior chiarezza molti partecipanti deplorano però la mancanza di una suddivisione per campi. Alcuni si chiedono come mai gli allegati sono redatti in tre lingue, altri vogliono invece che la denominazione dei titoli sia tradotta anche in inglese.

I Cantoni vorrebbero essere coinvolti maggiormente nei processi di consultazione relativi ai PQI.

3 Commenti ai singoli articoli

Sono riportati qui di seguito i commenti specifici e le proposte di aggiunta e/o rettifica delle singole disposizioni dell'ordinanza e delle modalità d'esecuzione previste. Ai fini di una migliore leggibilità, si è rinunciato a stilare un elenco dettagliato delle singole proposte testuali pervenute.

Conformemente alla lista dei partecipanti permanenti alle consultazioni, redatta dalla Cancelleria federale, i pareri si articolano nelle seguenti categorie: Cantoni, partiti, associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, associazioni mantello dell'economia, enti nazionali di coordinamento, conferenze, organi responsabili e cerchie interessate. I partecipanti alla consultazione sono di volta in volta citati con la relativa sigla. L'elenco dei partecipanti è riportato in allegato, insieme alle rispettive abbreviazioni (cap. 4.1).

SwissDesignSchools e SPAS sono entrambe sia una conferenza sia un organo responsabile di un PQI. I loro pareri sono riportati nella categoria degli organi responsabili.

3.1 Avamprogetto di ordinanza

Considerazioni generali

Cantoni

ZH, BE, FR, TG, SG, SO e SH apprezzano la rielaborazione dell'OERic-SSS.

GE, BE e TG apprezzano in particolare la chiara strutturazione.

AR, AI, NE, NW, TI, JU e VS sostengono la tipologia formativa costituita dalle SSS. JU, LU e NE osservano che dall'entrata in vigore dell'OERic-SSS, nel 2005, queste scuole si sono sviluppate positivamente e che godono di un buon posizionamento sul mercato del lavoro. Una parte del loro successo poggia sul partenariato tra tutti gli attori coinvolti.

BL, GL, GR, SH e TI condividono il parere della CSFP. BL (art. 3 e 13) e GR fanno due eccezioni. OW, UR e ZG fanno proprio il parere della CSFP.

LU condivide il parere di CSSS e hfTeilkonferenz2.

BE, SG e SH concordano sugli obiettivi formulati. BE, GE, NW, TI e VD ritengono che gli obiettivi prestabiliti siano raggiunti soltanto parzialmente con la revisione dell'OERic-SSS.

Secondo VD, il progetto di revisione può essere approvato soltanto se tutte le sue osservazioni sono prese in considerazione. Il Cantone teme che il progetto possa compromettere la permeabilità del sistema formativo (art. 2 e 9 nonché gli allegati attuali). Sempre VD ritiene che l'ASSS o il finanziamento dei cicli di formazione con 5400 ore di studio sia messo a repentaglio (abolizione della distinzione 3600/5400 all'art. 3) e fa notare che il rapporto esplicativo non si esprime sulle ripercussioni finanziarie e giuridiche dell'ASSS.

BE formula un parere simile. Anche l'ASSS e le linee guida esistenti dovrebbero confluire nei lavori di revisione perché sono, secondo il Cantone, degli strumenti essenziali per l'esecuzione dell'attuale OERic-SSS (tematica della vigilanza, cicli di formazione con 3600/5400 lezioni). Per motivi finanziari BE propone di definire un limite massimo di lezioni e di integrare nel progetto di revisione i contenuti della guida «Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori».

TI chiede di chiarire il concetto e la definizione di oml e di valutare la reale volontà e capacità (intesa come risorse a disposizione) di alcune oml di piccola-media portata di assumersi il nuovo impegno proposto.

LU vorrebbe rafforzare la funzione dei Cantoni in sede di riconoscimento. Nel complesso il ruolo e le responsabilità dei Cantoni non sarebbero specificati in maniera ideale.

Anche secondo GE il ruolo dei Cantoni, ma anche quello degli altri partner (oml, scuole, operatori dei cicli di formazione), non sarebbero precisati in modo chiaro.

BE e LU apprezzano l'orientamento al mercato del lavoro, ottenuto facendo confluire nei PQI determinati contenuti dell'ordinanza. Secondo i due Cantoni questo orientamento corrisponderebbe a un'esigenza del mondo del lavoro, ma sarebbe in contrasto con la portata della formazione.

Secondo GE bisogna evitare di mescolare la formazione di cultura generale e la formazione professionale.

TI vede venir meno il suo ruolo di garante della qualità (cfr. anche art. 21).

NW approva la limitazione temporale dei PQI perché garantisce l'orientamento alla prassi. Per la verifica dei riconoscimenti va prevista una procedura semplificata.

AG condivide le misure di garanzia della qualità e la semplificazione dei processi.

TI ritiene che la semplificazione dei processi (perdita di responsabilità per scuole e Cantoni) abbia un prezzo troppo alto.

Partiti

PLR condivide gli obiettivi della revisione, in particolare l'orientamento al mercato del lavoro e la semplificazione dei processi.

Il partito asserisce che il profilo delle SSS deve essere diverso da quello delle SUP, che l'aspetto della permeabilità va migliorato e che gli SPD non devono entrare in concorrenza con le offerte delle SUP. Nello sviluppare i PQI, inoltre, le oml devono poter assumere un ruolo di maggior rilievo.

Secondo UDC, che respinge la revisione, la semplificazione proposta comporta l'eliminazione di processi democratici.

Per PS le SSS sono una componente importante della formazione professionale. Il partito approva gli obiettivi della revisione, ma sostiene che non verranno raggiunti in tutti i punti.

Ambienti economici

Travail.Suisse respinge il progetto di revisione. L'attuale sistema funziona bene e la revisione non farebbe che indebolirlo. Il progetto vanificherebbe inoltre le misure adottate negli ultimi anni per migliorare il posizionamento delle SSS. In generale, inoltre, il progetto non fornirebbe risposte alle questioni veramente importanti quali il rafforzamento dei rapporti di partenariato, la garanzia della qualità, la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, il diritto alla denominazione per le SSS, ecc.

USS approva il progetto di revisione e ne condivide gli obiettivi.

L'unione fa però notare, ad esempio, che l'ordinanza dà ancora troppa poca considerazione all'elaborazione e all'amministrazione dei PQI. A causa della sua complessità il PQI «Tecnica», ad esempio, sarebbe statico e difficile da gestire. Un altro problema, secondo USS, sarebbero gli indirizzi di approfondimento, che vengono sì offerti dalle SSS, ma che non sono associati a uno specifico bagaglio di competenze. USS propone pertanto di intavolare una discussione sul raggruppamento degli indirizzi professionali e degli indirizzi di approfondimento.

USAM condivide gli obiettivi della revisione, ma crede che non siano raggiunti, meno di tutti quello del rafforzamento delle SSS. Per l'oml, l'aspetto di maggior rilievo è il rafforzamento del suo ruolo. Purtroppo, però, la Confederazione non finanzia le scuole delle oml.

USI approva il progetto e i suoi obiettivi. Il rafforzamento delle oml è importante ai fini dell'orientamento al mercato del lavoro e della specificazione dei profili. La limitazione del periodo di validità dei PQI viene accolta positivamente. La separazione di OERic-SSS e PQI conferisce più agilità agli organi responsabili. L'OERic-SSS riveduta definisce meglio i ruoli e presenta una struttura più chiara. Occorre rafforzare i PQI nella loro funzione di strumento di gestione e garantire il pari trattamento attraverso le procedure di riconoscimento.

ASB condivide l'obiettivo di aumentare l'orientamento al mercato del lavoro e di rafforzare il ruolo delle oml.

Enti nazionali di coordinamento

CSFP supporta la tipologia delle SSS e sottolinea l'importanza del partenariato nonché il livello raggiunto negli ultimi anni. La conferenza critica invece la proposta di sottrarre ai Cantoni la funzione di vigilanza (art. 21). CSFP propone pertanto un modello di verifica in cui i Cantoni possono far capo a un pool di esperti messo a disposizione dalla Confederazione.

Edu-suisse sottolinea l'importanza delle scuole all'interno degli organi responsabili dei cicli di formazione.

FSSP approva la revisione e il finanziamento orientato alla domanda dei cicli di formazione.

Conferenze

VBBS approva la maggior trasparenza.

CSSS deplora che non siano confluiti nel progetto di revisione alcuni aspetti importanti volti a migliorare il posizionamento delle SSS. La conferenza chiede che la responsabilità per i PQI spetti congiuntamente alle oml e agli operatori della formazione.

CSSS-T condivide gli obiettivi della revisione, che però non sarebbero stati attuati. Manca un chiarimento sul ruolo e sulle loro responsabilità dei partner in relazione al partenariato e ai compiti di vigilanza. Non sono debitamente considerate né l'ASSS né le conferenze generali o settoriali. I processi (consultazione, periti) sono definiti in modo ancora troppo vago. CSSS-T fa anche notare alcune imprecisioni tra le versioni linguistiche. CSSS-T condivide il parere di CSSS.

Pur ritenendo la revisione importante, KHF-GWL non l'approva perché gli obiettivi prestabiliti (rafforzamento delle SSS) non sono stati raggiunti. KHF-GWL chiede che la responsabilità sui PQI spetti congiuntamente alle oml e alle scuole.

ASCFS si associa al parere di CSSS. Tra gli obiettivi deve figurare anche il rafforzamento delle SSS.

CRODES condivide gli obiettivi della revisione, ma solleva interrogativi sulla sua attuazione.

CSSS, hfTeilkonferenz2, hfbern e CSSS-T chiedono una legge che disciplini la formazione professionale superiore.

CSSS, hfTeilkonferenz2 e VBBS chiedono invece la traduzione inglese dell'OERic-SSS.

Organi responsabili e cerchie interessate

ASMTT, ASTRM, ASTRM_ONW e FSIA approvano l'impostazione di base del progetto e, in particolare, la struttura più chiara dell'OERic-SSS nonché il rafforzamento delle oml e dei PQI. SPAS, ASI, svbg, OdASanté, SavoirSocial, swissnurseleaders e SwissOrthoptics esprimono pareri altrettanto positivi. CURAVIVA apprezza l'ordinanza nella sua versione riveduta, più chiara della precedente, e condivide i pareri di SavoirSocial e OdASanté.

Nell'eliminazione dei campi SavoirSocial intravede un maggior orientamento al mercato del lavoro.

SIC approva la revisione totale e i suoi obiettivi. Questi ultimi, tuttavia, non sarebbero completamente raggiunti. USIE esprime un parere analogo.

HolzbauSchweiz approva la revisione totale e i suoi obiettivi.

Swissmechanic, swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik, Informatik, AES e ICT-FP approvano l'OERic-SSS riveduta perché valorizza le SSS, aumenta l'orientamento al mercato del lavoro e rafforza il ruolo delle oml. Anche la limitazione del periodo di validità dei PQI trova molti consensi. Vengono condivise la struttura più chiara e la specificazione dei processi. Viene inoltre menzionata la possibilità di disciplinare l'ammissione e le procedure di qualificazione nei PQI stessi, anziché negli allegati. Le oml dovrebbero mettere a disposizione i periti per le procedure di riconoscimento. Non è ancora chiara la sincronizzazione tra gli adeguamenti nei PQI e il riconoscimento dei cicli di formazione.

AES rimanda al parere di EnergieUmwelt, USIE a quello di Elektrotechnik, sostenuto quasi all'unanimità.

OdASanté deplora che non siano menzionate le conseguenze finanziarie risultanti dal coinvolgimento delle oml.

Pur approvando l'aggiornamento dell'OERic-SSS, SIC chiede che alle SSS sia accordato un diritto alla denominazione. Kalaidos approva la revisione, ma chiede che la responsabilità spetti congiuntamente alle oml e alle scuole.

Pur approvando in via di principio l'aggiornamento dell'OERic-SSS, FSEA deplora che non sia stato rafforzato il ruolo degli operatori della formazione e che non siano state definite le competenze. Gli altri aspetti trascurati sarebbero lo sviluppo dell'offerta e della qualità, la comparabilità risultante dalla suddivisione in campi e la flessibilità dei processi.

sfb è delusa del progetto. Gli obiettivi non sono raggiunti: il ruolo degli operatori, ma anche quello di altri attori importanti, non è stato sufficientemente specificato. Lo stesso vale per la funzione di vigilanza dei Cantoni. Secondo sfb, i PQI devono essere formulati in modo così generico da evitare che un'eventuale modifica di carattere tecnologico o procedurale renda necessaria una correzione. sfb critica inoltre la complessità e ridondanza delle attuali procedure di riconoscimento, in particolare per gli operatori con diverse sedi. Infine, sfb condivide il parere di CSSS-T.

Secondo HFU il progetto di revisione comporta un indebolimento della formazione professionale superiore. I rapporti di partenariato non sono stati specificati. Anche HFU si associa ai pareri espressi da CSSS e CSSS-T.

HFTM, zbw e HDF condividono gli obiettivi della revisione, ma ritengono che non siano raggiunti. HFTM, zbw e HDF fanno proprio il parere di CSSS, zbw anche quello di CSSS-T.

GewerbeschuleBasel e HDF approvano le richieste di CSSS-T. Anche SIU si associa al 100 per cento al parere di CSSS-T.

zbw chiede che la competenza di elaborare i PQI sia affidata congiuntamente alle oml e agli operatori della formazione e critica le procedure di riconoscimento vigenti.

ABB Techniker ritiene che la revisione totale comporti un indebolimento delle SSS e dei diplomati SSS sul mercato nazionale e internazionale della formazione.

ODEC è favorevole a un'ordinanza più «snella», ma ritiene che il progetto non soddisfi le esigenze. Alcuni articoli importanti sarebbero stati eliminati o precisati solo parzialmente.

FER ritiene che la definizione dei ruoli lasci ancora a desiderare, ma apprezza gli sforzi intrapresi per garantire la qualità.

CP approva la revisione totale, ma fa notare che per quanto riguarda gli operatori di cultura generale alcuni Cantoni non avrebbero ancora completamente aderito allo sviluppo intercorso negli ultimi anni. CP apprezza la flessibilità offerta dai PQI.

PBS approva in via di principio il progetto di revisione e il finanziamento dei cicli di formazione orientato alla domanda.

FHSvizzera è favorevole al rafforzamento delle SSS, ma vorrebbe chiarire l'aspetto della permeabilità tra SSS e SUP e auspica una distinzione dei profili. Nel caso di un accreditamento istituzionale questi ultimi dovranno soddisfare criteri diversi.

fsas aderisce completamente al parere di ASI, unitamente a swissnurseleaders e SwissOrthoptics.

BSFA sostiene il parere di HDF.

IG-HBB si associa parzialmente al parere di CSSS, hfTeilkonferenz2, LU e SPAS.

SwissDesignSchools chiede che le SSS siano disciplinate a livello di legge.

Per tener debitamente conto delle future sfide quali la digitalizzazione, GewerbeschuleBasel chiede di esaminare la forma giuridica applicabile.

Hotelleriesuisse/Gastrosuisse e IG-HBB chiedono la traduzione inglese dell'OERic-SSS.

SSIC fa notare che occorre scrivere il nome della CFSSS per esteso, omettendo la sigla.

Secondo AES e ICT-FP il ruolo e la composizione della CFSSS non vengono tematizzate. CP esprime un parere analogo e chiede che la Svizzera latina sia maggiormente rappresentata.

Swissmechanic, ICT-FP e AES apprezzano che anche secondo l'OERic-SSS riveduta sarà ancora possibile mantenere gli indirizzi di approfondimento nelle specializzazioni e che, al contempo, sarà possibile perseguire una maggiore chiarezza.

Secondo ICT-FP, gli SPD non basati su un PQI non devono essere disciplinati nell'OERic-SSS né tanto meno portare al conseguimento di un titolo protetto.

HDF è contraria al fatto che gli indirizzi di approfondimento non possano essere riportati nel titolo e che il tecnico del colore non compaia in nessun documento ufficiale.

Sezione 1: Cicli di formazione

Art. 1 Obiettivi di formazione

¹ I cicli di formazione delle scuole specializzate superiori trasmettono agli studenti le competenze che li abilitano ad assumere in modo autonomo responsabilità tecniche e gestionali nel proprio campo.

² Sono orientati alla pratica e sviluppano soprattutto la capacità di ragionare in modo metodico e interdisciplinare, di analizzare i compiti relativi alla professione e di mettere in pratica le conoscenze acquisite.

³ Ampliano e approfondiscono le conoscenze di cultura generale.

Cantoni

Cpv. 1 VS osserva che in alcuni settori il termine «responsabilità tecniche» è restrittivo, per cui propone una riformulazione: «...ad assumere in maniera autonoma responsabilità legate al loro settore d'attività e responsabilità gestionali». Al capoverso 1 occorrerebbe inoltre precisare che i cicli di formazione delle SSS fanno parte del settore terziario B (formazione professionale superiore).

Cpv. 3 TI propone di sostituire il termine «cultura generale», usato piuttosto nella formazione professionale di base, con «competenze generaliste».

BE apprezza l'aggiunta al capoverso 3.

Per quanto riguarda la versione francese, GE propone di sostituire «formation générale» con «la formation en culture générale».

Partiti

PS propone di prevedere un numero minimo di ore per l'insegnamento della cultura generale. Il partito apprezza l'approccio adottato per posizionare meglio i cicli di formazione SSS. Le offerte formative e i cicli di formazione devono essere adattabili.

Ambienti economici

ASB propone di sostituire il termine «cultura generale» con «competenze generaliste». La proposta è condivisa da USI.

USS critica che per la cultura generale non sia previsto un determinato numero di lezioni.

Conferenze

Hfbern e hfTeilkonferenz² propongono di sostituire il termine «cultura generale» con «competenze generaliste».

ASCFS propone invece «competenze interdisciplinari».

Organi responsabili e cerchie interessate

Nella versione francese, SPAS critica l'espressione «responsabilité technique» e propone «les responsabilités liées à leur secteur d'activités et en matière de gestion».

OdASanté apprezza il forte orientamento alla prassi degli obiettivi di formazione e, nel contempo, il fatto che con l'integrazione di una formazione di cultura generale più ampia e approfondita i cicli di formazione acquisiscano un'impostazione più generalista rispetto agli esami federali.

SGI osserva che il PQI degli SPD SSS «Cure intense» dovrebbe ritrarre meglio l'autonomia di cui i professionisti del settore danno prova a livello di competenze specialistiche e dirigenziali.

HolzbauSchweiz apprezza il fatto che per la cultura generale non sia previsto un numero minimo di lezioni.

SwissDesignSchools e IG-HBB raccomandano di usare «competenze generaliste».

ASI propone «formazione generalista» («formation généraliste» / «generalistische Kompetenzen») o «formazione di cultura generale specifica alla professione».

SavoirSocial chiede cosa si intenda con «ampliano e approfondiscono le conoscenze di cultura generale» e propone di usare «competenze generaliste».

ODEC ritiene che il termine «scuola specializzata superiore» debba essere definito. Propone inoltre di reintrodurre i campi.

Art. 2 Basi

¹ I cicli di formazione delle scuole specializzate superiori si basano sui programmi quadro d'insegnamento di cui alla sezione 3.

² Presuppongono il possesso di un attestato federale di capacità.

Cantoni

Cpv. 2 TI, FR e AG ritengono che l'ammissione ai cicli di formazione SSS non vada limitata ai titolari di un AFC dato che in singoli settori sarebbero ammesse molte persone con una formazione liceale o senza alcun titolo del livello secondario II. VS esprime un parere analogo e fa notare che l'ammissione è disciplinata ulteriormente all'articolo 9 capoverso 2.

Ambienti economici

USI osserva che in molti settori il fatto che l'AFC sia una condizione d'ammissione viene esplicitamente apprezzato. I cicli di formazione del settore sanitario, però, presuppongono il possesso di altri titoli. USI osserva inoltre che si fa spesso confusione fra l'aspetto del posizionamento (art. 2) e la questione dell'ammissione (art. 9 cpv. 2).

Per USAM è importante che la maggior parte degli studenti sia titolare di un AFC, ma la disposizione dell'articolo 2 è troppo categorica. È inoltre in contraddizione con l'articolo 9 capoverso 2 lettera a.

Conferenze

hfbern propone: «presuppongono un titolo formale del livello secondario II».

CSSS costata che il capoverso 2 si concentra sugli AFC. Sarebbe meglio una formulazione più generale come «un titolo del livello secondario II». hfTeilkonferenz2 e ASCFS esprimono pareri analoghi.

CSSS osserva inoltre che sono i responsabili dei PQI a definire quali sono i titoli pertinenti.

CSSS critica, infine, che nella versione francese «bauen auf» sia reso con «présupposent». Anche CSSS-T si esprime in modo analogo.

Organi responsabili e cerchie interessate

SSIC, HolzbauSchweiz e OdaSanté apprezzano la condizione di ammissione di cui all'articolo 2 capoverso 2 (AFC) e il posizionamento che ne consegue.

Secondo OdaSanté, il fatto che anche altri percorsi formativi permettano di accedere alle SSS è già debitamente considerato all'articolo 9. Alla luce della carenza di personale qualificato, tuttavia, converrebbe aggiungere la frase «o altri titoli del livello secondario II».

SPAS propone la seguente formulazione: «presuppongono il possesso di un AFC o di un altro titolo del livello secondario II».

Hotelleriesuisse/Gastrosuisse criticano il capoverso 2 perché darebbe l'impressione che non ci siano altri percorsi formativi di accesso alla formazione professionale superiore. Propongono pertanto la seguente formulazione: «Presuppongono il possesso di un AFC, ma sono accessibili anche agli studenti che dispongono di un'altra qualifica del livello secondario II e che hanno maturato sufficienti esperienze pratiche».

SwissDesignSchools raccomanda «titoli formali del livello secondario II».

SavoirSocial propone: «presuppongo il possesso di un AFC o di una qualifica equivalente».

ODEC approva la formulazione del capoverso 2. Gli altri percorsi formativi d'accesso alle SSS possono essere definiti nei PQI secondo quanto disposto dall'articolo 9. Al capoverso 2 occorre aggiungere «in via di principio».

Secondo ASI è troppo restrittivo presupporre un AFC come condizione d'accesso. Inoltre il verbo «presupporre» non è adeguato. Sarebbe meglio «esigere».

Anche per ASTRM e ASMTT la formulazione del capoverso 2 è troppo restrittiva, perché dà l'impressione che il possesso di un AFC sia l'unica condizione d'ammissione alle SSS, mentre invece possono esserlo anche altre qualifiche del livello secondario II.

fsas ritiene che il capoverso 2 limiti inadeguatamente i percorsi formativi d'accesso alle SSS. SwissOrthoptics condivide questo parere.

FSIA punta il dito su un'incongruenza tra l'articolo 2 e l'articolo 9 capoverso 2.

CP approva la formulazione del capoverso 2. Vanno accettati titoli equivalenti, purché non diventino la norma.

IG-HBB rinvia ai pareri di CSSS, hfTeilkonferenz2 e SPAS.

Art. 3 Durata della formazione e forme d'insegnamento

¹ I cicli di formazione possono essere offerti a tempo pieno o a tempo parziale. Comprendono almeno 3600 ore di studio.

² Almeno 2880 ore di studio non fanno parte delle componenti formative pratiche.

³ Le componenti formative pratiche comprendono periodi di pratica o attività professionali nel settore in questione svolte in parallelo alla formazione. Un'attività professionale nel settore in questione svolta in parallelo alla formazione è considerata tale se il tasso di occupazione è almeno del 50 per cento.

Cantoni

Cpv. 1 Secondo BS bisognerebbe riprendere la terminologia dell'articolo 29 capoverso 2 LFPr e usare, al capoverso 1, il termine «parallelamente all'esercizio di un'attività professionale» anziché «a tempo parziale».

AG, JU, GE, NE, VS e TI propongono di reintrodurre la formazione più lunga, ossia quella di 5400 ore di studio, per coloro che non possiedono un titolo AFC pertinente. JU chiede di introdurre un minimo di 5400 ore di studio, TI propone invece un massimo di 5400 ore, rifacendosi all'ASSS. VS esprime un parere analogo. NE sarebbe favorevole a una definizione a livello di PQI. VS rimanda al settore sociale, in cui non esistono sempre degli AFC pertinenti e dove i cicli di formazione sono di regola piuttosto lunghi (due anni a tempo pieno, tre a tempo parziale).

Secondo NW occorre definire un minimo di ore per i cicli di formazione che non si basano su un AFC, non da ultimo per essere in linea con la regola del tetto massimo prevista dall'ASSS.

Cpv. 2 Per TI è giusto definire un numero minimo di ore di studio al di fuori delle componenti formative pratiche. Il Cantone teme però che questa prescrizione non sarà attuata nei PQI e che a livello cantonale potrebbero essere adottate soluzioni molto diverse, dato che l'OERic-SSS si limita a fissare, nel contempo, il numero minimo di lezioni. TI propone pertanto di mantenere la norma vigente o di introdurre una disposizione secondo cui le parti pratiche non possono costituire più del 50 per cento della formazione.

NW deplora che nel definire il rapporto tra parti formative pratiche e teoriche non si tenga conto dei singoli campi professionali. Secondo il Cantone sarebbe necessario un margine di manovra più ampio.

LU deplora invece che nel definire il rapporto tra parti formative pratiche e teoriche non si tenga conto né delle particolarità cantonali né dei singoli campi professionali. Il Cantone constata che secondo il rapporto esplicativo l'attività professionale pertinente e i periodi di pratica perseguono lo stesso obiettivo e che dovrebbero essere considerati alla pari. Per questo motivo occorre verificare se le competenze prestabilite sono state acquisite o meno. Nei cicli di formazione su due anni per il personale infermieristico qualificato OSS le prescrizioni non possono essere rispettate. LU chiede quindi di rinunciare a questa regola o di prevedere un margine di manovra più ampio. Il Cantone propone inoltre di specificare esplicitamente che i cicli di formazione non basati su un titolo pertinente devono comprendere almeno 5400 ore di studio.

Secondo AG le componenti pratiche devono consistere esclusivamente in attività professionali svolte in professioni pertinenti. I periodi di pratica non devono farne parte. Per i cicli di formazione che non sono basati su un AFC pertinente va previsto un minimo di 4320 ore di componenti formative teoriche.

Per considerare l'attività professionale come parte integrante dei cicli di formazione, VS propone di conteggiarla per un terzo come ore di studio.

BS, GL, OW, TG e UR fanno propria l'opinione di CSFP. Anche VS la condivide.

BE ritiene che questa disposizione, dimostratasi valida in passato, sia stata annacquata con la revisione e propone pertanto di mantenere gli articoli 3 e 4 vigenti. In particolare: differenziazione tra 3600/5400 ore di studio (con rinvio all'ASSS) con proposta di formulazione; l'argomentazione sul pari trattamento delle attività professionali pertinenti e dei periodi di pratica non sarebbe né comprensibile né formulata in modo chiaro (con proposta di formulazione).

BL fa notare che le espressioni «a tempo parziale» e «paralleli all'esercizio di una professione» hanno implicazioni diverse. Occorre quindi riprendere la terminologia dell'OFPr.

Ambienti economici

USC approva gli adeguamenti dell'articolo 3 perché semplificano la procedura.

ASB osserva che la formulazione del capoverso 3 lascia un margine d'interpretazione troppo grande, per cui andrebbe precisata.

Secondo USI diversi attori interessati chiederebbero di reintrodurre i periodi di studio di diversa durata. In particolare il settore sanitario vorrebbe evitare che i cicli di 5400 ore di studio diventino l'eccezione. Anche le persone provenienti da altri campi professionali sono un fattore importante.

USI osserva inoltre che nel settore della sanità le componenti formative pratiche sono maggiori. Non è chiara, infine, la distinzione tra i periodi di pratica e le attività professionali nel settore in questione svolte parallelamente alla formazione.

Enti nazionali di coordinamento

CSFP propone un'aggiunta: «Possono essere offerti cicli di formazione che non si basano su un titolo pertinente. In questo caso il ciclo di formazione comprende almeno 5400 ore di studio».

CSFP osserva inoltre che il rapporto tra componenti pratiche e teoriche non tiene conto delle particolarità cantonali né tanto meno dei singoli campi professionali. È necessario un margine discrezionale più ampio.

Il calcolo dei contributi secondo l'ASSS si basa sul modello 3600/5400.

Edu-suisse auspica che sia ripresa la distinzione tra cicli a tempo pieno e cicli paralleli all'attività lavorativa e che siano riportati i due modelli vigenti. Al capoverso 2 occorre riprendere la formulazione vigente.

Conferenze

Secondo hfbern occorre menzionare anche i cicli di formazione che non poggiano su AFC pertinenti. In questo caso il numero massimo di ore di studio è 5400.

CSSS apprezza che al capoverso 1 si parli di cicli di formazione a tempo pieno e cicli svolti in parallelo all'attività lavorativa. I cicli di studio senza una formazione pregressa pertinente devono comprendere 5400 ore di studio. In questo modo si evitano incompatibilità con l'ASSS. Trascurando questo aspetto sorgerebbero inoltre vari problemi settoriali. Quanto al capoverso 2, CSSS preferisce un'attività professionale pari a 720 o 1080 ore di studio. Il margine di manovra per i diversi modelli risulta garantito già oggi. CSSS apprezza che i periodi di pratica e le attività professionali nel settore in questione siano considerati alla pari e che le competenze da acquisire siano fissate nei PQI (cfr. art. 9). hfTeilkonferenz2, KHF-GWL e ASCFS esprimono pareri analoghi.

ASCFS chiede di riformulare il capoverso 2 perché poco chiaro.

Organi responsabili e cerchie interessate

ASMTT e ASTRM temono che i cicli di formazione che non si basano su un AFC non siano sufficientemente lunghi da poter impartire le competenze necessarie. La differenziazione 3600/5400 va mantenuta. OdASanté condivide questo parere.

ASMTT, ASTRM e OdASanté si dicono contrari a una parificazione generalizzata tra periodi di pratica e attività professionali pertinenti. Secondo ASMTT è spesso difficile stabilire se i periodi di pratica sono pertinenti o meno.

OdASanté sostiene che con soltanto 720 ore di studio la qualità della formazione pratica verrà meno. Attualmente un ciclo di formazione di 3600 ore di studio è costituito per metà da componenti pratiche. ASI esprime un parere simile.

SavoirSocial e SPAS temono che saranno eliminati dall'ASSS gli abituali cicli di formazione del settore sociale con 5400 ore di studio. Al capoverso 2 SPAS chiede che per la parte teorica sia fissato un minimo di 1800 ore di studio. La formulazione «almeno 2880 ore di studio» sarebbe fuorviante.

Hotelleriesuisse/Gastrosuisse, Curaviva, ASI, ODEC e SwissDesignSchools chiedono di mantenere la dicotomia 3600/5400.

ASI ricorda che, secondo le direttive europee, nel settore delle cure sono necessarie almeno 4600 ore di studio per beneficiare del riconoscimento automatico dei diplomi nell'UE.

Fenaco approva le 3600 ore di studio come limite inferiore e l'equiparazione tra periodi di pratica e attività professionali pertinenti. Quest'ultimo punto è condiviso anche da SwissDesignSchools e ODEC.

HolzbauSchweiz approva il capoverso 1 e l'equiparazione tra periodi di pratica e attività professionali pertinenti. Apprezza inoltre che le competenze da acquisire nelle componenti pratiche siano fissate nei PQI.

Kalaidos vorrebbe riprendere la definizione dell'articolo 29 capoverso 2 e, per motivi di coerenza con l'ASSS, auspica una distinzione tra i cicli di formazione con 3600 e quelli con 5400 ore di studio. Al capoverso 2 bisognerebbe parlare di 720 o di 1080 ore di studio sotto forma di attività professionali.

In via di principio FER approva le 3600 ore di studio proposte. Per evitare un svalutazione dei cicli di formazione non basati su titoli pertinenti occorre fissare nei PQI un numero di ore proporzionalmente più elevato.

IG-BWI chiede che al capoverso 1 sia fatta una distinzione tra i cicli di formazione a tempo pieno e quelli svolti in parallelo a un'attività professionale. Secondo l'ASSS, inoltre, i cicli svolti parallelamente a un'attività professionale devono durare 3600 ore, quelli a tempo pieno 5400 ore di studio.

Secondo ODEC la disposizione del capoverso 2 non è adeguata perché svaluta i cicli di formazione.

IG-HBB osserva che l'articolo 3 non tiene conto né delle particolarità cantonali né dei singoli campi professionali. Per l'attività professionale svolta in parallelo alla formazione ci vuole un margine d'apprezzamento maggiore. Va inoltre ripresa la distinzione dell'articolo 29 capoverso 2 LFPr. I modelli 3600/5400 vanno menzionati esplicitamente.

Art. 4 Lingua d'insegnamento

Le lingue d'insegnamento sono le lingue nazionali e l'inglese.

Nessun commento.

Art. 5 Procedure di qualificazione

¹ Le procedure di qualificazione finali consistono almeno di:

- a. un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica; e
- b. esami orali o scritti.

² I programmi quadro d'insegnamento fissano ulteriori esigenze per le procedure di qualificazione finali.

³ Le organizzazioni del mondo del lavoro partecipano alle procedure di qualificazione finali mettendo a disposizione i periti.

Cantoni

TI chiede che sia reintrodotta l'articolo 9 capoverso 3 originale o che gli articoli 5 e 8 specifichino che le procedure di qualificazione sono elaborate «assieme agli operatori della formazione» e non solo «in collaborazione» con essi. Il Cantone propone inoltre di precisare il concetto di periti, aggiungendovi la specificazione «provenienti dalla pratica». Questo perché in passato si è rivelato difficile impiegare come periti i membri delle oml.

Per VS è importante puntare sul coinvolgimento delle oml. Il rapporto con il mondo del lavoro va garantito. Il Cantone propone pertanto di aggiungere «periti provenienti dalla pratica».

BE chiede che il capoverso 3 sia sostituito dall'articolo 9 capoverso 3 vigente. Spetta all'operatore della formazione definire nei dettagli la procedura di qualificazione finale.

Ambienti economici

USI osserva che il coinvolgimento delle oml attraverso i periti, soprattutto in ambito tecnico, è molto apprezzato. Si consolidano in questo modo i rapporti con le associazioni, pur mantenendo la possibilità di coinvolgere esperti regionali. USI propone pertanto che le oml siano co-responsabili delle nomine dei periti.

USAM auspica che il capoverso 3 sia formulato in modo più ampio: «alle procedure di qualificazione finali partecipano periti provenienti dagli ambienti professionali pertinenti». Tocca alle oml definire i requisiti che i periti devono soddisfare. Questa disposizione va integrata nell'OERic-SSS.

Enti nazionali di coordinamento

Edu-suisse raccomanda che alle procedure di qualificazione finali partecipino periti provenienti dalla rispettiva pratica professionale.

Conferenze

hfbn teme che le oml non siano nelle condizioni di mettere a disposizione i periti.

Pur apprezzando il più stretto coinvolgimento delle oml, CSSS, hfTeilkonferenz2 e KHF-GWL propongono una formulazione più concreta: «periti provenienti dagli ambienti professionali (pertinenti)».

Coinvolgendo le oml, sostiene BGS, si complicherebbero le cose. Gli oneri burocratici aumentano.

Organi responsabili e cerchie interessate

SPAS condivide l'intenzione di coinvolgere maggiormente le oml, ma chiede di aggiungere «mettendo a disposizione periti provenienti dalla pratica». SwissDesignSchools esprime un parere analogo.

SIC approva il capoverso 3, che non va a nessun costo revocato né indebolito.

Hotelleriesuisse/Gastrosuisse approva il coinvolgimento delle oml nelle procedure di qualificazione. Dev'esserci la possibilità, tuttavia, di farsi rappresentare da specialisti regionali: «partecipano periti provenienti dagli ambienti professionali pertinenti, d'intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro».

Secondo OdASanté il coinvolgimento del mondo del lavoro è un fattore importante. Le esperienze maturate finora nell'attuare l'articolo dimostrano però che gli operatori dei cicli di formazione non collaborano con le oml, bensì con le aziende. L'articolo 3 va dunque riformulato: «Alle procedure di qualificazione finali partecipano periti provenienti dal mondo del lavoro».

ICT-FP suggerisce di disciplinare dettagliatamente nei PQI le modalità di coinvolgimento dei periti. Propone inoltre di svolgere gli esami o le parti d'esame a livello nazionale (il che permetterebbe di effettuare confronti incrociati e di garantire un livello uniforme).

Per esperienza Kalaidos e IG-BWI propongono una riformulazione: «partecipano periti provenienti dagli ambienti professionali (pertinenti)».

Per HolzbauSchweiz il coinvolgimento delle oml è un fattore che consente di instaurare un rapporto con il mondo del lavoro (preparazione della documentazione d'esame, periti).

ODEC teme che in mancanza di periti messi a disposizione dalle oml gli esami potrebbero non essere svolti. SavoirSocial esprime un parere analogo.

ASI osserva che l'articolo 5 dovrebbe valere anche per gli SPD basati su un PQI. FSIA esprime un parere analogo.

Art. 6 Diploma e titolo

Nel diploma sono riportati il ciclo di formazione e il corrispondente titolo con la menzione «dipl.» e l'aggiunta «SSS», conformemente all'allegato 1.

Cantoni

TI osserva che i direttori delle SSS cantonali chiedono che il diploma sia controfirmato anche dalla Confederazione e che quindi il titolo sia convertito in «diploma federale SSS».

VS propone di far riferimento al fatto che i titoli sono protetti: «Nel diploma sono riportati il ciclo di formazione e il titolo protetto...». Il titolo, inoltre, va tradotto anche in inglese.

GE chiede che nel titolo siano menzionati anche gli indirizzi di approfondimento.

Partiti

Per aumentare il valore del titolo a livello nazionale e internazionale, PS chiede di verificare la possibilità di farlo controfirmare dalla Confederazione.

Ambienti economici

Per USC è importante che l'OERic-SSS disciplini in modo uniforme come tradurre il titolo in inglese. Le versioni inglesi vanno riportate anche negli allegati.

Travail.Suisse auspica che sia introdotto il diritto alla denominazione.

USI fa notare che una minoranza chiede un titolo federale, mentre altri chiedono esplicitamente che sia mantenuta la situazione attuale. USI ritiene pertanto che non ci sia alcuna necessità d'intervento.

Conferenze

Ai fini di un miglior posizionamento delle SSS (soprattutto a livello internazionale), CSSS e hfTeilkonferenz2 chiedono che il titolo sia federale e che rechi l'emblema svizzero e la controfirma della Confederazione. Anche hfbern e ASCFS chiedono che il titolo sia federale e che rechi la controfirma della Confederazione.

VBBS propone un'aggiunta all'articolo 6: «La Confederazione firma il diploma». hfbern esprime un parere analogo.

CSSS, hfTeilkonferenz2, hfbern e ASCFS vorrebbero la traduzione inglese dei titoli.

Per rafforzare le SSS, ASCFS chiede che i titoli rechino la dicitura «dipl. fed.» e l'aggiunta «SSS». hfbern e VBBS esprimono un parere analogo.

hfbern chiede che sul diploma sia indicato anche l'indirizzo di approfondimento.

Per quanto concerne i titoli, CRODES condivide la posizione di CSSS.

Organi responsabili e cerchie interessate

JardinSuisse, ODEC e SwissDesignSchools chiedono che sul diploma figurino come logo l'emblema svizzero e la firma della Confederazione e, quindi, un «dipl. fed.» e l'aggiunta «SSS». Anche HFTM chiede controfirma della Confederazione sui diplomi.

SwissDesignSchools chiede che oltre alla specializzazione venga indicato anche l'indirizzo di approfondimento.

HFU approva sia la controfirma della Confederazione sia le definizioni in inglese.

Anche per SPAS è importante che l'OERic-SSS stabilisca in modo vincolante che i diplomi vanno tradotti in inglese.

SPAS propone: «Nel diploma sono riportati il ciclo di formazione e il corrispondente titolo protetto con la menzione «dipl.» e l'aggiunta «SSS», conformemente all'allegato 1». SPAS chiede inoltre di stabilire la traduzione inglese dei titoli.

SIC respinge esplicitamente la richiesta avanzata da diverse cerchie interessate di far firmare i diplomi dalla Confederazione.

ICT-FP e Trägerschaft Fachrichtung Informatik approvano la disposizione, perché contribuisce a disciplinare in modo chiaro la distinzione tra gli attestati professionali federali e i diplomi federali.

Hotelleriesuisse/Gastrosuisse chiedono che i titoli rechino l'aggiunta «dipl. fed.» e l'emblema nazionale e che siano firmati dalla SEFRI. Questi elementi sono necessari vista la più severa prassi in materia di riconoscimenti.

FSEA chiede il riconoscimento istituzionale degli operatori dei cicli di formazione.

Sezione 2: Studi postdiploma

Art. 7

¹ Gli studi postdiploma sono orientati alla pratica e consentono agli studenti di approfondire le loro conoscenze in un campo specifico, di acquisire conoscenze applicabili in un altro campo d'attività o di impraticarsi nell'impiego di nuove tecnologie e metodi.

² L'ammissione a uno studio postdiploma presuppone il possesso di un titolo di studio di livello terziario.

³ Gli studi postdiploma comprendono almeno 900 ore di studio.

⁴ Gli studi postdiploma possono basarsi su programmi quadro d'insegnamento.

⁵ Nel diploma è riportato lo studio postdiploma e il corrispondente titolo con la menzione «dipl.» e l'aggiunta «SPD SSS».

⁶ Gli studi postdiploma che si basano su un programma quadro d'insegnamento sono riportati nell'allegato 2 insieme al corrispondente titolo protetto.

Cantoni

NW fa notare che al capoverso 2 le condizioni d'ammissione sono state inasprite. Prima sarebbero stati ammessi anche i titolari di un titolo del livello secondario II. Va quindi mantenuta, secondo NW, la formulazione precedente «È fatta salva un'ammissione sulla base di qualifiche equivalenti».

Per VD è giusto che all'articolo 7 siano raggruppati i requisiti relativi agli SPD. Ai fini del pari trattamento, tuttavia, il Cantone ritiene che si debbano sottoporre a una procedura di riconoscimento soltanto gli SPD basati su un PQI.

BE chiede che sia precisata la condizione formulata al capoverso 2. Secondo BE anche gli attestati professionali federali fanno parte del livello terziario, pur non abilitando i titolari a frequentare uno SPD SSS. Per i titoli del settore sanitario, rilevanti per l'approvvigionamento di personale qualificato, i capoversi 4 e 6 riscuotono l'assenso del Cantone.

Partiti

Per conferire a queste offerte una maggiore visibilità e ponderazione, PS propone di valutare l'ipotesi di una procedura di qualificazione con lavoro di progetto o di diploma.

Ambienti economici

Secondo USS gli SPD sarebbero un prodotto troppo poco strutturato nel panorama della formazione. Il loro ruolo andrebbe rivisto.

USI auspica che tutti gli SPD siano basati su un PQI. Ciò consentirebbe alle associazioni e agli organi responsabili di esercitare un influsso sui loro contenuti.

Enti nazionali di coordinamento

Edu-suisse propone un'aggiunta al capoverso 2: «È fatta salva un'ammissione sulla base di qualifiche equivalenti».

Conferenze

CSSS apprezza che gli SPD possano continuare a basarsi sui PQI. Chiede però un adeguamento del capoverso 2, concernente l'ammissione. HF-GWL esprime un parere analogo.

ASCFS chiede che anche i titoli degli SPD rechino l'indicazione «dipl. fed.» e che siano controfirmati dalla Confederazione.

Organi responsabili e cerchie interessate

ASMTT e ASTRM approvano che le disposizioni sugli SPD siano state separate nettamente da quelle sui cicli di formazione. Le due organizzazioni apprezzano espressamente che non sia più richiesto un lavoro di diploma e che l'accesso a queste offerte presupponga un titolo del livello terziario (livello QNQ 6). Viene anche apprezzato il fatto che tutti gli SPD possano basarsi su un PQI.

SSIC chiede che tutti gli SPD si basino su un PQI. Anche USIE deplora che in questo campo le oml non siano state rafforzare attraverso la condizione secondo cui tutti gli SPD debbano basarsi su un PQI.

OdASanté apprezza il chiaro posizionamento degli SPD, molto importanti nel settore sanitario. FSIA esprime un parere analogo. fsas constata che nella sezione riservata agli SPD mancano disposizioni sulla procedura di qualificazione. Occorre prevedere un lavoro di diploma o di progetto orientato alla prassi e un esame orale o scritto.

Kalaidos, IG-BWI e SIC propongono: «È fatta salva un'ammissione sulla base di qualifiche equivalenti».

ICT-FP è contraria ai titoli protetti per gli SPD, perché sarebbe un attacco frontale contro gli EP e gli EPS.

SwissDesignSchools chiede di sostituire al capoverso 1 «conoscenze» con «competenze» nonché di introdurre la dicitura «dipl. fed. SSS».

ODEC deplora che per gli SPD non siano previsti né un lavoro di diploma né una procedura di qualificazione, assolutamente necessaria. La condizione d'ammissione (titolo di livello terziario, QNQ 6) viene invece approvata. Anche SwissOrthoptics esprime un parere analogo.

ASI, SwissOrthoptics e fsas fanno presente che nelle versioni tedesca e francese i criteri di ammissione non coincidono. Per ASI l'ammissione andrebbe disciplinata in dettaglio nei PQI. La suddivisione degli SPD con PQI in formazione formale e non formale non sarebbe chiara. Per motivi di finanziamento sarebbe necessario chiarirla.

Sezione 3: Programmi quadro d'insegnamento

Art. 8 Emanazione

¹ I programmi quadro d'insegnamento sono sviluppati ed emanati dalle organizzazioni del mondo del lavoro in collaborazione con gli operatori della formazione.

² I programmi quadro d'insegnamento devono essere approvati dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Cantoni

Cpv. 1 AI, AR, JU, NE, SG, TI e VS temono che con la riformulazione del capoverso 1 agli operatori della formazione (e quindi ai Cantoni) vengano tolte la responsabilità e la possibilità di proporre essi stessi cicli di formazione (art. 29 cpv. 4 LFPr), visto che la responsabilità di sviluppare ed emanare i PQI è ora passata alle oml.

Di parere analogo, VD chiede che la responsabilità di elaborare i PQI sia condivisa tra operatori e oml.

BS, GL, OW, LU, TG e UR fanno propria la posizione di CSFP.

TI chiede che agli articoli 5 e 8 la responsabilità di elaborare le procedure di qualificazione sia condivisa tra oml e operatori della formazione.

Per GR è giusto che le oml abbiano la responsabilità principale di elaborare i PQI: conoscono al meglio le esigenze del mondo del lavoro a cui la formazione deve orientarsi.

FR chiede che i PQI siano emanati anche in futuro dagli operatori della formazione in collaborazione con le oml. Questo, in particolare, per non trascurare i settori che non sono ancora rappresentati da un'oml consolidata. In questo modo le SSS non entrerebbero in concorrenza con gli esami federali, essendo indicate piuttosto per lo sviluppo economico.

Qualora gli operatori della formazione fossero responsabili dei PQI, prosegue FR, il concetto di «operatore della formazione» andrebbe definito a livello nazionale e regionale. A tal fine bisognerebbe adeguare anche l'articolo 10.

Il Cantone propone infine di completare il capoverso 2 con il contenuto dell'articolo 25 capoverso 2 OFPr, nel qual caso l'articolo 10 non sarebbe più necessario.

Partiti

PS chiede che i PQI siano elaborati ed emanati da un organo comune costituito da oml e operatori della formazione. Ciò comporterebbe un autentico partenariato a livello finanziario e di personale. Il capoverso 1 non tiene sufficientemente conto di questa proposta perché non fa che convertire i ruoli, con le oml come principali protagoniste. PS auspica inoltre una migliore rappresentanza degli impiegati negli organismi preposti alla formazione professionale di base e superiore.

Ambienti economici

USC è favorevole al rafforzamento del ruolo delle oml, ma ritiene che la formulazione non sia sufficientemente precisa. La responsabilità principale deve essere delle oml.

Anche per ASB il ruolo delle oml è fondamentale. Le formulazioni che danno maggior rilievo agli operatori della formazione vengono respinte.

Travail.Suisse è delusa. Il sistema fa sì che siano gli operatori della formazione ad avere risorse personali e a nutrire interessi finanziari. Al momento le oml non si assumono quasi nessuna responsabilità. L'organizzazione chiede che sia instaurato un vero partenariato e propone una riformulazione.

USS apprezza il rafforzamento del ruolo delle oml (datori di lavoro e lavoratori). Bisogna puntare a un'elaborazione e a un'emanazione comuni.

Secondo USI il rafforzamento delle oml viene apprezzato all'unisono. In questo modo si garantisce la coerenza del sistema formativo. È giusto che l'organo responsabile non sia composto esclusivamente dalle scuole.

Enti nazionali di coordinamento

CSFP ritiene che il capoverso 1 sia in contraddizione con l'articolo 29 capoverso 4, secondo il quale i Cantoni stessi possono offrire cicli di formazione.

Edu-suisse chiede di completare il capoverso 3: «Gli operatori della formazione e le organizzazioni del mondo del lavoro costituiscono congiuntamente l'organo responsabile dei programmi quadro d'insegnamento».

FSSP propone: «I programmi quadro d'insegnamento sono elaborati ed emanati congiuntamente dagli operatori della formazione e dalle organizzazioni del mondo del lavoro».

Secondo FPS il processo di elaborazione e sviluppo dei PQI andrebbe disciplinato più precisamente e propone, per analogia con la formazione professionale di base, una commissione per lo sviluppo e la garanzia della qualità.

Conferenze

BGS, hfbern, CSSS-T e VBBS chiedono che per lo sviluppo dei PQI le oml e gli operatori della formazione siano equiparati: «sviluppano ed emanano congiuntamente». hfTeilkonferenz2 e KHF-GWL esprimono pareri analoghi (organo responsabile comune).

BGS, CSSS e hfTeilkonferenz2 vedrebbero di buon occhio, al capoverso 2, una specificazione del termine «organo comune» usato agli articoli 10 e 11.

CSSS-T osserva che nella versione francese gli operatori della formazione vengono relegati ancora di più nel ruolo di partner attuatori.

Per CRODES la ripartizione delle competenze non è affatto chiara. Va instaurato un partenariato tra oml e scuole.

Organi responsabili e cerchie interessate

SSIC, swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik, Informatik, ICT-FP, CP, FHSvizzera, Fenaco, HolzbauSchweiz, JardinSuisse, Swissmechanic, FSIA, ASMTT, AES e USIE sono favorevoli al rafforzamento delle oml.

SSIC è contraria a qualsiasi proposta che riduca nuovamente il ruolo delle oml in questo punto. HolzbauSchweiz e CP esprimono un parere analogo.

OdASanté apprezza la formulazione al capoverso 1. Si tratta di impostare l'intera sistematica della formazione professionale nell'ambito delle oml. Il rapporto esplicativo va adeguato perché nel settore sanitario le oml non sono organizzazioni professionali. Su quest'ultimo punto ASI e SGI hanno un'opinione diversa, mentre ASI vorrebbe specificarlo nell'OERic-SSS. Anche swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik und Informatik si pronunciano sul concetto di «oml» che, secondo loro, si riferisce alle associazioni settoriali e di categoria.

SavoirSocial apprezza la precisazione al capoverso 1 perché porterebbe all'armonizzazione delle specializzazioni. ASTRM approva il rafforzamento del ruolo delle oml nell'emanare i PQI

Fenaco propone una formulazione ancora più chiara, in cui le oml detengono la responsabilità principale.

Kalaidos, kfmv, IG-BWI, SIA, SwissDesignSchools, Swissmechanic, swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik und Informatik auspicano una responsabilità comune e una definizione del termine «organo responsabile» (cfr. art. 10). ODEC e AES esprimono un parere analogo. Anche FSEA e IG-HBB chiedono un organo comune.

SPAS e sfb approvano il rafforzamento delle oml, che però non deve avvenire a scapito degli operatori della formazione (l'approccio da privilegiare è quello della collaborazione). sfb auspica un impegno finanziario da parte delle oml.

Hotelleriesuisse/Gastrosuisse, che approvano il rafforzamento delle oml, sono consapevoli che nel definire il ruolo delle oml, queste ultime e gli operatori della formazione assumono posizioni diverse.

ABB Techniker, HFTM, PBS e zbw chiedono che la responsabilità di elaborare ed emanare i PQI sia condivisa tra oml e operatori della formazione.

zbw ritiene che i ruoli debbano essere chiariti.

FER apprezza i PQI.

IG-HBB intravede un cambiamento paradigmatico all'articolo 8, che sarebbe in contraddizione con testi normativi di diritto superiore. L'associazione rimanda ai pareri di CSSS, hfTeilkonferenz2 e SPAS.

Art. 9 Contenuto

¹ I programmi quadro d'insegnamento stabiliscono:

- a. la denominazione del ciclo di formazione o dello studio postdiploma e il titolo;
- b. il profilo professionale e le competenze da acquisire;
- c. le forme d'insegnamento con le ore di studio e la loro ripartizione;
- d. il coordinamento tra componenti formative scolastiche e pratiche;
- e. i contenuti e requisiti della procedura di qualificazione;
- f. le competenze da acquisire nell'ambito delle componenti formative pratiche;

g. i campi tematici di contenuto generale: problemi di parità fra uomo e donna, utilizzo duraturo di risorse, competenza interculturale e protezione dell'ambiente, della salute e sicurezza sul lavoro.

² Ai fini dell'ammissione ai cicli di formazione, i programmi quadro d'insegnamento stabiliscono:

a. gli attestati di capacità o gli altri titoli di livello secondario II richiesti:

b. se oltre a un attestato di capacità o a un altro titolo di livello secondario II è richiesta esperienza professionale o un esame attitudinale.

³ I programmi quadro d'insegnamento tengono conto degli standard validi a livello internazionale per l'esercizio della professione.

Cantoni

Cpv. 2 AG, LU e NE sono dell'avviso che l'articolo 9 rappresenti un inasprimento delle condizioni d'ammissione perché quest'ultima viene vincolata al possesso di un titolo del livello secondario II. Le qualifiche equivalenti non costituirebbero più un criterio d'ammissione. A questo proposito i tre Cantoni rimandano all'articolo 34 LFPr. Anche SO chiede che continuino ad essere ammessi i titolari di una qualifica equivalente.

AG chiede che siano indicati i diplomi pertinenti del livello terziario che possono essere computati ai fini di un ciclo di formazione SSS. A questo riguardo i PQI devono fornire informazioni trasparenti.

Per AG le disposizioni concernenti i periodi di pratica (nell'ambito della formazione a tempo pieno) e le attività lavorative in professioni pertinenti dovrebbero essere trattate separatamente. Per le offerte che si svolgono parallelamente all'esercizio di un'attività professionale non si può pretendere che l'operatore della formazione si assuma la responsabilità per l'acquisizione delle competenze sul posto di lavoro. Al livello terziario, in generale, le competenze per la componente formativa pratica non andrebbero prescritte attraverso un PQI (cfr. anche commento all'art. 3).

VS condivide il parere di CSFP e chiede di aggiungere un capoverso 4: «Nell'attuare i programmi quadro d'insegnamento gli operatori della formazione dispongono di un adeguato margine di autonomia». Anche TG condivide il parere di CSFP.

TI chiede lo stralcio della lettera c.

LU apprezza che i contenuti e i requisiti della procedura di qualificazione siano fissati nel PQI (lett. e).

LU ritiene che nel settore terziario le competenze per la componente formativa pratica non debbano essere fissate in un'ordinanza. Il datore di lavoro non può essere tenuto a trasmettere determinate competenze. È per questo che anche i periodi di pratica e le attività professionali svolte in parallelo alla formazione vanno considerate separatamente.

Secondo BE i PQI devono specificare i titoli pertinenti che possono essere computati (p. es. per offerte che integrano i corsi di preparazione a un esame federale).

GE auspica che le condizioni d'ammissione permettano sì di portare a termine la formazione, ma non siano inutilmente rigide. Il Cantone chiede pertanto che al capoverso 2 lettera b sia introdotto un esame attitudinale in aggiunta all'AFC o al titolo del livello secondario II. Occorre inoltre far riferimento alle possibilità di convalida.

Partiti

UDC chiede che la lettera g del capoverso 1 sia modificata in modo tale da non prevedere più il trattamento dei problemi di parità fra uomo e donna nei PQI. La questione «gender» non ha nulla a che vedere con gli obiettivi dei cicli di formazione SSS e degli SPD enunciati, rispettivamente, agli articoli 1 e 7, ossia la capacità di ragionare in modo metodico e interdisciplinare, l'assunzione di responsabilità gestionali e l'approfondimento di conoscenze specifiche.

Ambienti economici

USC propone di stralciare la lettera c del capoverso 1 perché inadatta. I PQI verrebbero formulati in base alle competenze. ASB esprime un parere analogo.

Secondo USI la disposizione della lettera c è troppo poco flessibile.

La disposizione del capoverso 1 lettera f, invece, implica che nei PQI siano enunciati i requisiti per le aziende nelle quali si svolge la pratica, a tutto vantaggio della qualità dei periodi di pratica.

Alla luce dei diversi profili professionali, ASB si chiede se sia possibile definire competenze uniformi e, se sì, come vadano verificate tali competenze. USI esprime un parere analogo.

Sempre USI fa notare che la lettera g solleva qualche riserva.

Enti nazionali di coordinamento

Al capoverso 2 CSFP intravede un inasprimento delle condizioni d'ammissione, ora vincolate al possesso di un titolo del livello secondario II. I PQI, inoltre, devono poter fornire informazioni trasparenti sui titoli di livello terziario che possono essere convalidati ai fini di un ciclo di formazione SSS. Le disposizioni sui periodi di pratica nell'ambito della formazione a tempo pieno e sulle attività professionali in ambito pertinente vanno considerate separatamente. Gli operatori della formazione non possono garantire che sul posto di lavoro le competenze in questione vengano effettivamente acquisite.

Al capoverso 1 lettera c Edu-suisse propone: «le forme d'insegnamento e le ore di studio vengono definite nei piani di formazione delle scuole e presentate nell'ambito della procedura di riconoscimento». L'attuazione didattica risulterebbe altrimenti troppo limitata.

FPS ritiene antiquati gli esempi della lettera g e propone una formulazione più ampia: «i contenuti tematici generali relativi a società, economia e ambiente».

Conferenze

BGS, CSSS e KHF-GWL propongono lo stralcio della lettera c. Spetta all'organo responsabile decidere se è indicata una ripartizione delle ore di studio. Le forme metodologico-didattiche più idonee non rientrano fra gli aspetti da disciplinare in un PQI orientato alle competenze.

KHF-GWL chiede lo stralcio della lettera e del capoverso 1.

ASCFS e CSSS chiedono inoltre di specificare i titoli equivalenti riguardanti l'ammissione.

ASCFS apprezza che per gli SPD con PQI si possano ora specificare le condizioni d'ammissione e i requisiti che le procedure di qualificazione devono soddisfare.

Organi responsabili e cerchie interessate

ASMTT e ASTRM apprezzano che i requisiti delle procedure di qualificazione siano ora disciplinati nei PQI e non più in allegato all'OERic-SSS (cpv. 1 lett. e), parere condiviso anche da FSIA. La lettera f del capoverso 1 è vista con occhio critico da ASMTT, ASTRM e FSIA. Le condizioni d'ammissione vanno formulate in modo ampio nei PQI. Questo punto è condiviso anche da OdASanté.

SPAS chiede lo stralcio della lettera f. Nel settore sociale tutte le compente vengono acquisite e convalidate a scuola e nella prassi (non avviene una ripartizione fra i luoghi di formazione). SavoirSocial condivide questo parere. Anche OdASanté esprime un parere critico sulla lettera f – come SPAS e FSIA – per quanto concerne le parti «Training e Transfer». OdaSanté ritiene che la definizione dei requisiti porti alla formazione di specializzazioni. SGI trova che la lettera f sia formulata in modo poco chiaro.

Per SPAS il capoverso 2 è troppo poco preciso. Nella versione francese «diplômes» va sostituito con «titres». SavoirSocial avverte che mancano i «titoli equivalenti», molto frequenti nel settore sociale.

Per accedere agli SPD, secondo SGI è importante che sia richiesto un titolo del livello terziario.

Per SIC la disposizione del capoverso 2 lettera b è fondamentale. Anche per gli SPD andrebbero definite le condizioni d'ammissione (a prescindere dal titolo di livello terziario).

Fenaco chiede lo stralcio della lettera c del capoverso 1 dato che secondo la lettera b i PQI devono essere formulati in funzione delle competenze. Fenaco apprezza esplicitamente la lettera f.

Anche Kalaidos e IG-BWI chiedono lo stralcio della lettera c, troppo restrittiva per le scuole.

Lo stralcio della lettera c è richiesta anche da ODEC e SwissDesignSchools.

SwissDesignSchools chiede che sia eliminato anche l'acronimo «AFC». Sarebbe sufficiente «titolo del livello secondario II o formazione equivalente».

Swissmechanic, swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik und Informatik chiedono lo stralcio della lettera g al capoverso 1 perché temono che altrimenti il profilo di qualificazione venga prescritto d'ufficio. ICT-FP esprime un parere analogo e propone, alla lettera e: «la forma, i contenuti e i requisiti della procedura di qualificazione».

SavoirSocial apprezza la lettera e perché porterebbe a una certa armonizzazione dei diversi cicli di formazione.

FSIA deplora che nell'ordinanza manchi una definizione degli standard internazionali.

IG-HBB rimanda al parere di LU.

Art. 10 Condizioni per l'approvazione

La SEFRI approva un programma quadro d'insegnamento se:

- a. rispetta le disposizioni della presente ordinanza.
- b. risponde a un bisogno comprovato.
- c. non è in conflitto con la politica in materia di formazione.
- d. l'organo responsabile è presente in tutta la Svizzera.
- e. i contenuti del programma quadro d'insegnamento si orientano alle competenze necessarie per l'esercizio dell'attività professionale corrispondente.
- f. il titolo previsto è chiaro, non induce in errore e si differenzia dagli altri titoli.
- g. prima di presentare la domanda di approvazione del programma quadro d'insegnamento l'organo responsabile consulta le cerchie interessate.

Cantoni

JU chiede lo stralcio della lettera c perché poco chiara, e propone di aggiungere alla lettera g: «i Cantoni e le altre cerchie interessate».

BS, GL, OW, TG e UR fanno proprio il parere di CSFP. Si esprimono analogamente AG, LU, NE, NW e VS.

Secondo TI la lettera b comporta problemi di applicazione e la lettera c è poco chiara. L'attuazione della lettera d, inoltre, potrebbe portare a discriminazioni regionali. Il Cantone propone pertanto lo stralcio delle lettere b e c.

Per BE i Cantoni vanno riportati esplicitamente alla lettera g e consultati obbligatoriamente. Anche SO ritiene che sia problematico valutare se sussistono «conflitti con la politica in materia di formazione»

Per quanto concerne il parere di FR si vedano i commenti all'articolo 8.

Ambienti economici

USC ritiene le premesse pertinenti e apprezza in particolare le lettere b e c.

ASB propone di completare la lettera b: «risponde a un bisogno comprovato *sul mercato del lavoro*».

USAM teme un possibile conflitto tra le lettere b e c.

USI suggerisce di completare la lettera c: «non è in conflitto con il sistema di formazione».

Enti nazionali di coordinamento

CSFP propone di stralciare la lettera c (conflitti in materia di politica della formazione). Quanto alla lettera f, teme che determinati titoli potrebbero trovarsi in difficoltà. Occorre inoltre consultare i Cantoni (lett. g).

Edu-suisse chiede di stralciare le lettere b e c.

FSSP propone una modifica: «*di regola* l'organo responsabile è presente in tutta la Svizzera». Il sostegno nella Svizzera latina rappresenta spesso un problema.

Conferenze

hfbern, hfTeilkonferenz2, CSSS e KHF-GWL chiedono lo stralcio della lettera c.

CSSS e hfTeilkonferenz2 chiedono di stralciare la lettera b. Soltanto l'organo responsabile potrebbe decidere se i diplomati potranno inserirsi sul mercato del lavoro. Non è sempre facile stabilire se sussiste un «bisogno comprovato». KHF-GWL esprime un parere analogo.

Secondo CSSS la condizione della lettera d secondo cui l'organo responsabile deve essere presente «in tutta la Svizzera» è troppo restrittiva.

Organi responsabili e cerchie interessate

SPAS, FSEA, SavoirSocial e ODEC chiedono di stralciare la lettera c (conflitto in materia di politica della formazione). SIC propone una riformulazione: «non è in conflitto con il sistema di formazione». Swissmechanic, swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik und Informatik si esprimono analogamente. ODEC osserva che se sussiste un bisogno comprovato non è possibile che ci siano conflitti in materia di formazione. Anche Curaviva esprime un parere critico sulla lettera c.

In merito alla lettera f SPAS e SavoirSocial osservano che titoli come «Educatore sociale dipl. SSS» non possono essere messi in discussione (conflitto con le SUP). SavoirSocial propone di stralciare la lettera f.

Hotelleriesuisse/Gastrosuisse approvano le lettere b e c (nonché l'articolo 17 lettere a e b). Il bisogno comprovato, che va rilevato dalle oml, si riferisce al mercato del lavoro.

AES, swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik und Informatik chiedono di definire il concetto di «organo responsabile» (cfr. anche art. 8).

Fenaco ritiene che le premesse siano pertinenti e apprezza in particolare le lettere b e c.

Kalaidos, kfmv, SwissDesignSchools e IG-BWI chiedono di stralciare le lettere b e c.

ICT-FP, swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik und Informatik propongono invece di precisare la lettera b: «un bisogno comprovato *sul mercato del lavoro*».

Per HolzbauSchweiz i concetti «bisogno comprovato» e «conflitto in materia di politica della formazione» sono troppo vaghi.

ODEC chiede cosa significhi «presente in tutta la Svizzera» e se, in caso di bisogno soltanto in singole regioni, questa condizione non sia controproducente. PBS propone «*di regola* presente in tutta la Svizzera»

Quanto alla lettera f non sarebbe chiaro, secondo ODEC, se questo conflitto va riferito al sistema di formazione nel suo complesso o soltanto alle SSS.

IG-HBB rinvia ai pareri di LU, CSSS, hfTeilkonferenz2 e SPAS.

Art. 11 Approvazione, limitazione e rinnovo

¹ La SEFRI approva i programmi quadro d'insegnamento su richiesta della Commissione federale per le scuole specializzate superiori (CFSSS).

² I programmi quadro d'insegnamento sono limitati a sette anni. L'organo responsabile può chiedere alla SEFRI di rinnovarne l'approvazione. Prima di presentare la domanda, aggiorna il programma quadro d'insegnamento.

³ I programmi quadro d'insegnamento vigenti e la loro data di approvazione figurano negli allegati 1 e 2.

Cantoni

BE e ZH ritengono la limitazione a sette anni un ulteriore strumento idoneo a garantire la qualità. BE menziona anche l'orientamento al mercato del lavoro.

TI teme che un periodo di sette anni possa rivelarsi non adeguato alle esigenze di alcune professioni che rischiano di vivere questo lasso di tempo come insufficiente o troppo abbondante, e spezza una lancia a favore della vigilanza cantonale come garante della qualità.

VD esprime scetticismo sull'attuabilità della limitazione e propone di riformulare come segue: «i programmi quadro d'insegnamento devono essere sottoposti a revisione almeno ogni sette anni».

NE capisce la necessità di adeguare i PQI in base ai cambiamenti del mondo del lavoro; tuttavia, teme l'onere che tale adeguamento potrebbe comportare se ogni volta occorre avviare una nuova procedura di riconoscimento. Per questo propone di adeguare i PQI almeno ogni 10 anni e di attribuire ai Cantoni la supervisione sui contenuti dei cicli di formazione.

Anche FR si dichiara favorevole alla revisione regolare dei PQI (con ritmo quinquennale come per la formazione di base), che però non andrebbe abbinata a una nuova procedura di riconoscimento federale. FR fa inoltre notare che alcuni cicli di formazione vengono avviati solo ogni due o tre anni, e per questi ultimi la regolamentazione prevista non sarebbe sostenibile. Per questi cicli di formazione la revisione dovrebbe svolgersi ogni 10 anni. Occorre inoltre precisare i criteri per il rinnovo del riconoscimento.

LU ritiene che la limitazione e la definizione delle competenze da acquisire durante le parti pratiche portino a un forte legame con la pratica (cfr. anche parere sull'art. 9)

GE propone la formulazione «al massimo sette anni», per evitare termini troppo rigidi.

Partiti

Per PS la limitazione a sette anni per i PQI è positiva poiché offre al contempo una possibilità di intervento.

Ambienti economici

USC, ASB e USS accolgono la revisione periodica dei PQI.

USS sottolinea anche l'importanza di una limitazione per gli SPD.

Travail.Suisse richiede lo stralcio del capoverso 2, una limitazione all'articolo 21 capoverso 1 e una modalità semplificata per il riconoscimento di cui all'articolo 19.

USAM fa presente che per alcune oml, responsabili di SSS, limitare il periodo di validità dei PQI è un fattore di disturbo. La regolamentazione attuale è sufficiente.

I membri USI approvano perlopiù la limitazione, ma propongono un ritmo di 10 anni e chiedono di sostituire «revisione» con «aggiornamento».

Enti nazionali di coordinamento

Edu-suisse ritiene superflua la limitazione dei PQI dato che verrebbero in ogni caso apportate regolari modifiche.

Per evitare scadenze troppo rigide, FSSP propone una limitazione di norma a otto anni.

Conferenze

Hfbern chiede di mantenere la formulazione attuale («periodicamente»).

ASCFS e CSSS sono favorevoli alla limitazione, preferirebbero però la verifica periodica nella sua forma attuale e chiedono di aggiungere la formulazione «al più tardi ogni 10 anni».

CSSS-T esprime dubbi sull'adeguatezza della limitazione come strumento di garanzia della qualità poiché comporterebbe un onere supplementare per le SSS. Inoltre, gli operatori della formazione sarebbero costretti ad avviare una procedura di consultazione entro i primi quattro anni di validità del PQI.

KHF-GWL fa notare che i PQI sono stati aggiornati regolarmente: stabilire un termine preciso risulta dunque superfluo.

Organi responsabili e cerchie interessate

OdASanté, ASTRM e ASMTT accolgono il mantenimento della procedura di approvazione. Anche la limitazione dei PQI è vista positivamente, poiché dà modo di verificare il riconoscimento, anche se le scadenze sono considerate troppo brevi. In alternativa si propone una scadenza decennale (anche all'art. 21). Inoltre, andrebbero chiarite le conseguenze di un mancato rispetto dei termini. FSIA condivide la regolamentazione, anche in considerazione dell'articolo 21. Occorre inoltre stanziare sovvenzioni. Anche ASMTT è dello stesso parere.

Anche Hotelleriesuisse/Gastrosuisse sono di parere favorevole, pur facendo notare che mancano indicazioni sul dispendio temporale legato alla verifica del riconoscimento e sull'armonizzazione temporale di PQI e procedure di riconoscimento. La verifica periodica è giustificata, trattandosi di un titolo federale. Come scadenza indicano 10 anni.

SSIC chiede di inserire al capoverso 2 «se necessario», per evitare un onere superfluo.

ICT Formazione professionale svizzera, swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik, Informatik, Swissmechanic e AES propongono di usare i termini «verifica» e «revisione» (e propongono una riformulazione).

SIA chiede di verificare i termini (e, in particolare, la loro armonizzazione).

Fenaco approva la regolamentazione; la verifica dei PQI esistenti deve svolgersi con procedura semplificata.

SavoirSocial approva sia la regolamentazione sia le scadenze.

USIE e ICT Formazione professionale chiedono una verifica con frequenza quinquennale.

IG-BWI, Kalaidos e kfmv ritengono superflua la prescrizione dei termini da parte dello Stato.

HolzbauSchweiz ritiene le scadenze inutili, oppure le lascerebbe al libero apprezzamento degli operatori. Anche GewerbeschuleBasel si dichiara contraria alle scadenze (cfr. anche art. 21). FSEA chiede un prolungamento dei termini.

CP, FER e SSMI ritengono adeguata sia la regolamentazione sia la scadenza di sette anni. CP e FER precisano che deve essere possibile una rielaborazione anche più precoce.

Per ODEC il periodo proposto è troppo breve, per cui propone 10 anni.

PBS propone otto anni.

Per SwissDesignSchools occorre mantenere le verifiche periodiche.

Sezione 4: Operatori della formazione

Art. 12 Direzione, strutture, mezzi didattici e ausiliari

¹ La direzione dei cicli di formazione e degli studi postdiploma dispone delle qualifiche professionali e di conduzione necessarie.

² Le strutture e i mezzi didattici e ausiliari per l'insegnamento devono rispondere ai requisiti qualitativi per un insegnamento professionalmente e pedagogicamente di alto livello.

Nessun commento.

Art. 13 Docenti

¹ I docenti:

a. possiedono un diploma universitario, un titolo di studio di una scuola specializzata superiore o una qualifica equivalente nelle proprie materie d'insegnamento; e

b. hanno svolto una formazione pedagogico-professionale e didattica:

1. di 1800 ore di studio se operano a titolo principale,

2. di 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.

² Se in un settore non esiste un titolo di studio come previsto al capoverso 1 lettera a, l'operatore della formazione può incaricare di questo specifico insegnamento persone che dispongono delle conoscenze e dell'esperienza pratica necessarie.

³ È considerata attività d'insegnamento a titolo accessorio un'attività di formazione ai sensi dell'articolo 47 capoversi 1 e 2 OFPr.

⁴ Chi svolge in media meno di quattro ore settimanali d'insegnamento non soggiace alle disposizioni di cui al capoverso 1 lettera b.

⁵ La SEFRI emana programmi quadro d'insegnamento per la qualificazione dei docenti. A tale scopo si basa sugli articoli 48 e 49 capoverso 1 OFPr.

Cantoni

GL, OW, TG, UR e NW condividono il parere di CFSP. Anche BE esprime un parere analogo.

Al riguardo, BS invece non condivide il punto di vista della CSFP: il principio secondo cui un terzo o metà dei docenti deve esercitare l'attività d'insegnamento a titolo principale (con formazione pedagogico-professionale di 1800 ore di studio) non corrisponderebbe alla prassi attuale. BL e GR sono dello stesso parere.

TI apprezza il fatto che vengano definiti criteri chiari per gli insegnanti delle SSS, ma fa notare che le oml non dispongono di competenze pedagogico-didattiche e per questo non sono nella condizione di poter elaborare un PQI.

NE esprime dubbi sull'idoneità all'insegnamento in una SSS da parte di coloro che hanno superato un esame federale, poiché mancherebbe loro una formazione approfondita in cultura generale.

Enti nazionali di coordinamento

Per garantire la qualità, CSFP chiede una percentuale minima di docenti a titolo accessorio (da un terzo fino a metà).

Edu-suisse propone di sostituire, nella versione tedesca, «Lehrkräfte» con «Lehrpersonen».

Per FPS, contrariamente a quanto avviene nella formazione di base, nelle SSS la qualifica professionale riveste un'importanza maggiore, mentre la dimensione pedagogico-didattica passa in secondo piano. Per i docenti a titolo principale basterebbero quindi 900 ore di studio e per quelli a titolo accessorio 200.

Conferenze

Hfbern chiede di invertire l'ordine mettendo la formazione universitaria al secondo posto.

Per la versione tedesca, FPS e CSSS preferirebbero il termine «Lehrperson».

Sempre per la versione tedesca, KHF-GWL preferirebbe il termine «Dozierende».

Organi responsabili e cerchie interessate

Per la versione tedesca kfmv, Kalaidos, IG-BWI, ODEC e ASMTT propongono il termine «Lehrpersonen». ASMTT propone anche, come alternativa, «Fachlehrpersonen».

Sempre per il tedesco, SwissDesignSchools propone il termine «Dozent».

Per SSMI il criterio della «qualifica equivalente» per i docenti di medicina intensiva è insufficiente. Occorrono una formulazione più precisa nel PQI a tal riguardo e la definizione di requisiti per i formatori della pratica professionale.

Per la lettera a, HolzbauSchweiz e SwissDesignSchools chiedono di posporre il requisito del diploma universitario.

HolzbauSchweiz chiede di mantenere il capoverso 4.

SBK fa notare che i termini «Abschlüsse» e «diplôme» non coprono lo stesso campo semantico.

I droghisti ritengono che 1800 ore di studio per l'attività a titolo principale siano troppe; in caso di formazione pregressa corrispondente (abilitazione all'insegnamento liceale) la formazione va limitata a un massimo di 300 ore.

Art. 14 Programma d'insegnamento e regolamento degli studi

¹ L'operatore della formazione elabora un programma d'insegnamento ed emana un regolamento degli studi basandosi sulle disposizioni della presente ordinanza e sul programma quadro d'insegnamento corrispondente.

² Il regolamento degli studi disciplina in particolare l'ammissione, la struttura del ciclo di formazione, la promozione e la procedura di qualificazione.

Cantoni

BS, GL, OW, TG e UR condividono il parere della CSFP.

Anche AG, JU, NE, NW, SO e VS chiedono che nel regolamento degli studi vengano precisate le vie legali. In modo analogo si esprime BE.

SO propone una riformulazione.

Ambienti economici

USI indica che i termini «programma d'insegnamento» o «curriculum» sono più idonei rispetto a «piano di formazione».

Enti nazionali di coordinamento

Per SBBK nel regolamento degli studi devono essere indicate le vie legali.

Per Edu-suisse, all'articolo 3 bisogna indicare che gli operatori della formazione con cicli di formazione in diversi Cantoni devono sottoporre i piani di formazione e i regolamenti degli studi solamente nel Cantone della sede principale, mentre i Cantoni delle altre sedi devono ricevere tali documenti per conoscenza.

Conferenze

Hfbern chiede di sostituire «piano di formazione» con «programma d'istituto».

CSSS e hfTeilkonferenz2 chiedono la seguente precisazione: «un operatore della formazione con più sedi deve sottoporre il piano di formazione e il regolamento degli studi solo al Cantone della sede principale».

Organi responsabili e cerchie interessate

OdASanté, ASTRM, ASMTT, ODEC e FSIA propongono di sostituire il termine «piano di formazione» con «curriculum». JardinSuisse propone «programma d'insegnamento interno», mentre SSIC propende per «programma d'insegnamento».

Hotelleriesuisse/Gastrosuisse, IG-HBB, kfmv, Kalaidos, SwissDesignSchools e IG-BWI chiedono la seguente precisazione: «un operatore della formazione con più sedi deve sottoporre il piano di formazione e il regolamento degli studi solo al Cantone della sede principale».

ICT Formazione professionale chiede che il piano di formazione sia approvato dall'oml competente.

Per FSIA il piano di formazione deve essere redatto in collaborazione con l'oml competente.

Art. 15 Periodi di pratica

¹ Nei cicli di formazione con periodi di pratica, gli operatori della formazione sono responsabili di scegliere le aziende in cui si svolgono i periodi di pratica.

² I periodi di pratica sono orientati alle competenze, si svolgono sotto l'assistenza di specialisti e sotto la supervisione degli operatori della formazione. I campi d'impiego e il tipo d'attività sono conformi al livello di formazione degli studenti.

Cantoni

TI ritiene che i direttori delle SSS del Cantone dovrebbero proporre per i percorsi paralleli all'attività professionale una distinzione formale tra la pratica professionale prevista dal percorso formativo (le cui competenze da acquisire sono stabilite dal PQI) e quella legata all'attività lavorativa presso l'azienda come dipendente, in quanto per quest'ultima non vi è la possibilità di interferire.

Anche NE e NW sono dell'idea che occorra operare una distinzione fra la pratica dei cicli di formazione a tempo pieno e a tempo parziale. Gli operatori della formazione possono essere responsabili solo per la scelta delle aziende per i cicli di formazione a tempo pieno. La responsabilità per l'acquisizione delle competenze non può essere delegata alla scuola per i cicli di formazione a tempo parziale paralleli all'attività lavorativa.

BE propone la seguente integrazione: «Periodi di pratica e attività professionale pertinente». Il Cantone propone inoltre di aggiungere un capoverso 3 che garantisca che le competenze richieste nel PQI possano essere acquisite nell'esercizio dell'attività professionale.

Ambienti economici

Secondo USC occorre definire cosa si intenda per «specialisti».

Conferenze

Secondo hfbern gli operatori della formazione dovrebbero poter confermare che l'attività pratica è pertinente.

Organi responsabili e cerchie interessate

Fenaco propone di chiarire il termine «specialisti» come segue: «persone con la relativa formazione ed esperienza professionale».

HolzbauSchweiz ritiene importante che i campi di attività di cui all'articolo 2 rispecchino il livello di formazione degli studenti. Questo capoverso va mantenuto.

Per il settore sociale, Curaviva e SavoirSocial ritengono fondamentale continuare a portare avanti l'attuale sistema di formazione duale. Curaviva, SavoirSocial e SPAS propongono un ulteriore capoverso: «Nel programma quadro d'insegnamento possono anche essere inserite disposizioni riguardanti la pratica dei cicli di studio svolti in parallelo all'attività lavorativa».

Sezione 5: Riconoscimento di cicli di formazione e studi postdiploma

Art. 16 Domanda di riconoscimento di cicli di formazione

¹ Gli operatori della formazione che intendono far riconoscere un ciclo di formazione devono farne domanda. Nella domanda sono indicati:

- a. il programma quadro d'insegnamento su cui si basa il ciclo di formazione;
- b. il finanziamento;
- c. l'organizzazione e le forme d'insegnamento;
- d. le strutture, il materiale e i sussidi didattici;
- e. le qualifiche dei docenti e dei membri della direzione;
- f. il piano di formazione;
- g. il regolamento degli studi;
- h. il sistema di garanzia e sviluppo della qualità;
- i. l'impostazione grafica dei diplomi.

² La domanda deve essere presentata all'autorità cantonale competente. Quest'ultima esprime un parere e lo trasmette alla SEFRI insieme alla domanda.

Cantoni

ZH propone di abbinare la procedura di riconoscimento e i requisiti legati alla domanda ad una prova del bisogno, come avviene per il riconoscimento degli SPD conformemente all'articolo 17. Gli operatori della formazione devono svolgere un'analisi di mercato e appurare scrupolosamente la necessità di un ciclo di formazione, contribuendo così a un rafforzamento dei cicli di formazione SSS.

Anche SG chiede che venga comprovato il fabbisogno per i cicli di formazione e gli SPD (la prassi attuale risulta poco conveniente per i Cantoni).

SO fa notare che, concretamente, sorgono sempre problemi con gli operatori della formazione che gestiscono un'offerta intercantonale. Come fatto nella guida «Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori», anche qui occorre distinguere fra i Cantoni che ospitano la sede principale e quelli delle altre sedi. SO propone di inserire un nuovo capoverso 3: «Se un operatore della formazione offre cicli di formazione o cicli postdiploma in più Cantoni (Cantoni secondari), risulta competente per la domanda l'autorità del Cantone che ospita la sede giuridica (Cantone principale)». Con questo disciplinamento vengono anche chiarite le competenze per le domande della procedura di riconoscimento (Cantone principale) e per la vigilanza (Cantoni secondari).

BE chiede di aggiungere disposizioni a garanzia della qualità per quanto concerne le prese di posizione cantonali (integrare nell'OERic-SSS i contenuti della guida sulla procedure di riconoscimento dei cicli di formazione degli SPD delle SSS). Inoltre fa notare che il sistema odierno per gli operatori con un'offerta in più Cantoni non è conforme allo scopo.

Economia

ASB indica che gli operatori attivi su tutto il territorio nazionale devono poter inviare le domande alla SEFRI oppure solamente per il tramite del Cantone della sede principale.

Enti nazionali di coordinamento

Per BCH occorre evitare un proliferare disordinato nel riconoscimento dei cicli di formazione; per questo chiede l'inserimento di una lettera k al fine di operare una distinzione rispetto ai cicli di formazione simili.

Conferenze

hfbn chiede l'inserimento di un accreditamento istituzionale facoltativo.

Organi responsabili e cerchie interessate

SSIC rinvia alla sua presa di posizione sull'articolo 7 (gli NDS devono basarsi sui PQI).

ICT Formazione professionale propone di integrare il capoverso 2 come segue: «la SEFRI consulta l'oml competente».

SGI rileva che a seconda del Cantone, cambia l'autorità competente per lo SPD SSS in campo sanitario e questo potrebbe prolungare i tempi di attesa della domanda.

SwissDesignSchools chiede che venga usato il termine «Dozent» (cfr. anche art. 13).

FSIA e ASMTT approvano il fatto che le procedure di riconoscimento siano ora sancite nell'ordinanza.

Art. 17 Domanda di riconoscimento di studi postdiploma

¹ Gli operatori della formazione che intendono far riconoscere uno studio postdiploma basato su un programma quadro d'insegnamento devono presentare una domanda conformemente all'articolo 16.

² Se lo studio postdiploma non si basa su un programma quadro d'insegnamento, l'operatore della formazione presenta una domanda che informi sui punti di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettere b–i. Occorre inoltre dimostrare che:

- a. lo studio postdiploma risponde a un bisogno comprovato;
- b. lo studio postdiploma non è in conflitto con la politica in materia di formazione;
- c. i contenuti del piano di formazione si orientano alle competenze necessarie per l'esercizio dell'attività professionale corrispondente;
- d. il titolo previsto è chiaro, non induce in errore e si differenzia dagli altri titoli;
- e. l'operatore della formazione offre nella sede prevista un ciclo di formazione riconosciuto.

³ La domanda deve essere presentata all'autorità cantonale competente. Quest'ultima esprime un parere e lo trasmette insieme alla domanda alla SEFRI.

Cantoni

Come per l'articolo 10, anche qui JU e TI chiedono lo stralcio della lettera b.

TI ritiene la lettera e troppo restrittiva.

LU fa notare che alcuni SPD basati su PQI non offrono alcun ciclo di formazione SSS presso la propria sede. Dovrebbe invece essere possibile farlo (cure anestesia, cure intense e cure urgenti) e, grazie alla parificazione degli SPD con PQI e dei cicli di formazione SSS, d'ora in poi sarà così.

VD chiede che vengano precisate le vie legali per i casi in cui la SEFRI non entra nel merito di una domanda cantonale.

SO chiede di integrare il capoverso 3 come segue: «l'articolo 16 capoverso 3 vale per analogia» (cfr. parere di SO riferito al nuovo cpv. dell'art. 16).

SO solleva la problematica degli operatori della formazione con più sedi e propone di rinunciare al legame con il territorio stabilito alla lettera e. Al tempo stesso però deve essere sancita la pertinenza specialistica: «l'operatore della formazione offre un ciclo di formazione riconosciuto e pertinente».

Anche FR fa notare che «sede» è troppo generico. Inoltre, le offerte di SPD impedirebbero la presenza di un pool di specialisti o di cooperazioni con le SUP nelle immediate vicinanze.

BE rimanda alle sue osservazioni relative all'articolo 16 capoverso 2.

Ambienti economici

ASB accoglie il capoverso 2 lettera c. Gli SPD devono assolutamente essere elaborati insieme alle oml; se così non fosse, gli SPD devono perdere il loro status di offerte formative riconosciute.

Enti nazionali di coordinamento

Edu-suisse chiede lo stralcio del capoverso 2 lettere a e b. È favorevole alla lettera c, mentre ritiene la lettera e troppo restrittiva.

Per VSP occorre cancellare la limitazione «nella sede prevista».

Conferenze

hfbern chiede lo stralcio del capoverso 2 lettera b.

CSSS, hfTeilkonferenz2 e KHF-GWL chiedono lo stralcio del capoverso 2 lettere a e b. Anche la lettera e va stralciata perché troppo restrittiva.

Organi responsabili e cerchie interessate

Hotelleriesuisse/Gastrosuisse chiedono di aggiungere «bisogno sul mercato del lavoro» (lett. a).

ASTRM, ASMTT e FSIA fanno notare che è possibile derogare al capoverso 2 lettera e se uno SPD si basa su un PQI. Questo aspetto va promosso. ODEC è dello stesso parere.

Come per l'articolo 10, SPAS chiede lo stralcio della lettera b. Per analogia, la lettera d deve riferirsi anche alla formazione professionale superiore. SavoirSocial si esprime in modo analogo. Anche Curaviva è favore dello stralcio della lettera b.

kfmv, Kalaidos e IG-BWI chiedono lo stralcio delle lettere a e b: il fatto che l'oml sia rappresentata nell'organizzazione responsabile comprova sufficientemente l'esistenza di un fabbisogno. Condivide questo parere SwissDesignSchools.

ICT Formazione professionale chiede di integrare il capoverso 3 con «la SEFRI consulta l'oml competente».

SSIC chiede di eliminare una parte di testo (cfr. parere relativo all'art. 7)

SwissDesignSchools, IG-BWI e PBS ritengono il capoverso 2 lettera e («nella sede prevista») troppo restrittivo.

ODEC chiede lo stralcio della lettera b, mentre valuta positivamente la lettera e. Inoltre, chiede l'adeguamento del capoverso 3 lettera a: «La SEFRI tiene un registro pubblico degli SPD SSS riconosciuti».

IG-HBB rimanda ai pareri di LU, CSSS, hfTeilkonferenz2 e SPAS.

Art. 18 Entrata nel merito della domanda

La SEFRI verifica se la domanda comprende tutti i documenti e le prove di cui agli articoli 16 e 17 e delibera mediante decisione formale sull'avvio della procedura di riconoscimento.

Cantoni

VD si esprime sulla possibilità di impugnare le decisioni della SEFRI di (non) entrare nel merito della domanda.

Art. 19 Procedura di riconoscimento

¹ La procedura di riconoscimento comprende la verifica di un ciclo di formazione di riferimento da parte di due periti indipendenti.

² I periti verificano il rispetto delle esigenze minime e del programma quadro d'insegnamento corrispondente e ne rendono conto alla CFSSS.

Cantoni

AI, AR, BS, FR, LU, JU, NE, GL, OW, TG e UR riprendono il parere di CSFP.

TI chiede di introdurre una procedura di riconoscimento abbreviata per alcune situazioni particolari (la scuola offre già altri cicli di formazione riconosciuti, modifiche al piano di formazione, modifiche al PQI).

VS propone un nuovo capoverso 3 con una procedura di riconoscimento semplificata per le SSS che offrono più cicli di formazione. Anche SH chiede di introdurre una procedura semplificata nell'OERic-SSS.

Per quanto riguarda le professioni sanitarie, LU fa notare la difficoltà di rispettare i tempi molto stretti e propone un periodo di 10 anni. Per le revisioni occorre inoltre provvedere a stanziare le relative sovvenzioni federali.

BE chiede di introdurre un capoverso 3 dal tenore seguente: «la CFSSS emana un mansionario con un profilo dei requisiti per l'attività dei periti».

GE auspica la definizione del ruolo della CFSSS nell'OERic-SSS. Anche il ruolo della SEFRI e dei Cantoni va precisato.

Ambienti economici

Travail.Suisse chiede un riconoscimento istituzionale per le SSS.

Una minoranza dell'USI solleva la questione di un accreditamento istituzionale.

USI, USAM e Travail.Suisse chiedono un riconoscimento semplificato per evitare una distorsione della concorrenza con l'offerta delle SUP.

Enti nazionali di coordinamento

Per organizzare la vigilanza cantonale, CSFP chiede di poter far capo a un pool di esperti alimentato dalla SEFRI.

Edu-suisse deplora il fatto che non sia esplicitamente regolamentata una procedura di riconoscimento semplificata.

Conferenze

ASCFS, CSSS, hfTeilkonferenz2, KHF-GWL e hfbern ritengono che vada definita una procedura di riconoscimento semplificata.

ASCFS, CSSS e hfTeilkonferenz2 propongono diversi sottogruppi di procedure. Anche la formazione e la formazione continua dei periti andrebbe regolamentata.

KHF-GWL ritiene che un nuovo riconoscimento dovrebbe avvenire nell'ambito della vigilanza cantonale.

CSSS, hfTeilkonferenz2, hfbern, VBBS, KHF-T, KHF-GWL e ASCFS desiderano introdurre la possibilità di un riconoscimento istituzionale. hfbern ritiene che la procedura semplificata debba tenere conto in particolare anche del riconoscimento istituzionale.

CSSS-T approva la procedura di riconoscimento, ma deplora la mancanza di una procedura qualificata.

Organi responsabili e cerchie interessate

Come nel caso della LPSU, HFU chiede un accreditamento istituzionale. Anche Gewerbeschule Basel chiede il riconoscimento dell'istituto formativo sulla base di un ciclo di formazione riconosciuto. Si esprimono in modo analogo ODEC, HFTM, zbw e IG-HBB.

SwissDesignSchools chiede al contempo l'accREDITamento istituzionale con il riconoscimento del ciclo di formazione, per ulteriori cicli di formazione potrà poi essere svolta una procedura di riconoscimento semplificata. HFU condivide questo parere.

Anche FSEA chiede un accREDITamento istituzionale che porti al rilascio di un diploma federale. Il minimo è un ciclo di formazione riconosciuto.

OdASanté chiede un riconoscimento federale degli istituti di formazione che fornisca al tempo stesso una protezione per l'istituto stesso.

Swissmechanic, Swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik, Informatik e ICT Formazione professionale approvano il fatto che non sia stato introdotto alcun riconoscimento istituzionale e che rimanga il riconoscimento dei cicli di formazione.

OdASanté, FSIA, ASTRM e ASMTT approvano la regolamentazione esistente.

Per Hotelleriesuisse/Gastrosuisse, kfmv, Kalaidos, IG-BWI, SwissDesignSchools, swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik, Swissmechanic e SPAS andrebbe istituita una procedura semplificata. swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik, Informatik e Swissmechanic ritengono che, in assenza di modifiche, basti una sola verifica. Sono dello stesso parere anche Kalaidos, IG-BWI e SwissDesignSchools.

Hotelleriesuisse/Gastrosuisse raccomandano di integrare il capoverso 1 come segue: «La procedura di riconoscimento comprende la verifica di un ciclo di formazione di riferimento da parte di due periti indipendenti: uno specialista di didattica (perito principale) e uno specialista nominato dall'oml, proveniente dal mondo del lavoro, in qualità di perito della materia».

FSEA appoggia il parere di CSSS. Al posto dei sette anni previsti al capoverso 2 va inserita una formulazione analoga a quella per i cicli di studio che si basano sui PQI.

ASI chiede su cosa si basi il riconoscimento degli SPD senza PQI.

ODEC fa notare, riferendosi al capoverso 2, che per gli SPD senza PQI non si svolge la procedura di riconoscimento. Occorre disciplinare la procedura in un nuovo capoverso.

ODEC e FER propongono di stabilire chi sono i periti. Va inoltre definito anche il ruolo della CFSSS.

IG-HBB rimanda alle richieste di CSSS e hfTeilkonferenz2.

OdASanté chiede una procedura di riconoscimento semplificata per i cicli di formazione delle scuole accreditate.

Zbw chiede di adeguare la procedura di qualificazione per gli operatori con più sedi.

Art. 20 Decisione e conseguenze giuridiche del riconoscimento

¹ La SEFRI decide in merito al riconoscimento su richiesta della CFSSS.

² Il riconoscimento autorizza l'operatore della formazione a rilasciare il titolo protetto a livello federale in quanto scuola specializzata superiore.

Cantoni

VD chiede per le SSS il diritto di rilasciare titoli federali con l'emblema svizzero. Vanno adeguate le direttive della SEFRI sull'impostazione grafica dei diplomi.

VS propone una formulazione dalla quale emerga in modo chiaro che i titoli SSS sono protetti.

Occorre anche precisare qual è l'autorità competente per la protezione del titolo.

BE propone una riformulazione, dato che la denominazione «scuola specializzata superiore» non è protetta. Inoltre, chiede un nuovo capoverso 3: «le decisioni in merito all'ammissione, alla promozione, alla procedura di qualificazione e al rilascio del titolo vanno disposte conformemente all'articolo 61 LFPr».

Partiti

PS chiede la protezione della denominazione SSS: possono chiamarsi SSS gli istituti che offrono almeno un ciclo di formazione riconosciuto.

Ambienti economici

Travail.Suisse chiede la protezione della denominazione per le SSS al fine di promuovere gli scambi internazionali.

Anche USS chiede la protezione della denominazione.

USAM rimanda alla richiesta della CSSS riguardante la protezione della denominazione e la controfirma da parte della Confederazione.

Una minoranza dell'USI chiede la protezione del titolo.

Enti nazionali di coordinamento

Edu-suisse chiede il diritto alla denominazione per le SSS che offrono almeno un ciclo di formazione riconosciuto. Anche BCH è dello stesso parere.

Conferenze

Concerne solo il testo tedesco: CSSS-T ritiene equivoca la formulazione «mit der Anerkennung ist der Bildungsanbieter berechtigt, den eidgenössisch geschützten Titel als höhere Fachschule zu verleihen». Senza riconoscimento, tutti gli operatori della formazione possono definirsi «scuole specializzate superiori».

CSSS chiede un diritto alla denominazione e la protezione della denominazione «scuola specializzata superiore» e «SSS». Le scuole devono potersi chiamare SSS se offrono almeno un ciclo di formazione riconosciuto. Anche ASCFS, hfTeilkonferenz2, hfbern, VBBS, CSSS-Te KHF-GWL chiedono un diritto alla denominazione per le SSS.

Organi responsabili e cerchie interessate

Poiché il riconoscimento verrà verificato più di frequente, Hotelleriesuisse/Gastrosuisse chiedono un diritto alla denominazione per le SSS.

Anche Kalaidos, IG-HBB, SPAS, ABB Techniker, FSEA, ODEC, HFTM, HFU e zbw chiedono un diritto alla denominazione e la protezione del titolo; il presupposto è che la SSS in questione offra almeno un ciclo di formazione riconosciuto.

In virtù degli articoli 62 e 63 LPSU, anche Swissmechanic si associa alla richiesta del diritto di denominazione.

OdASanté, FSIA, ASTRM e ASMTT approvano la specificazione del ruolo di operatore della formazione.

SPAS formulerebbe il capoverso 2 come segue: «Il riconoscimento autorizza l'operatore della formazione a rilasciare il titolo SSS protetto a livello federale in quanto scuola specializzata superiore».

ICT Formazione professionale ritiene che gli SPD senza PQI non debbano essere disciplinati nell'OERic-SSS né portare al conseguimento di un titolo «dipl. SPD SSS».

Art. 21 Verifica e scadenza del riconoscimento

¹ Se il programma quadro d'insegnamento viene modificato, la SEFRI verifica il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma riconosciuti che vi fanno riferimento.

² Il riconoscimento degli studi postdiploma che non sono basati su un programma quadro d'insegnamento scade dopo sette anni.

Cantoni

L'articolo 21 è oggetto di aspre critiche da parte di numerosi Cantoni.

Pur apprezzando il fatto di essere sgravati da alcuni oneri, i Cantoni ritengono che l'articolo 21 rappresenti un passo indietro, perché riduce ai minimi termini la loro funzione di vigilanza. Non è chiaro quali aspetti formativi siano ancora sotto la loro vigilanza e l'articolo 21 non è compatibile con quanto sancito in materia di vigilanza sulle SSS all'articolo 29 capoverso 5 LFPr, se queste offrono cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione. Inoltre, ciò indebolisce il partenariato e la posizione delle SSS (AI, AR, FR, LU, JU, NE, NW, SH, VS).

Anche SG è del parere che l'articolo 21 sottragga ai Cantoni la responsabilità in materia di vigilanza e chiede che i ruoli di Confederazione e Cantoni siano disciplinati chiaramente nell'OERic-SSS.

Diversi Cantoni (LU, JU, NE, SH, VS) chiedono quindi di poter far capo a un pool di esperti alimentato dalla SEFRI per eseguire i loro compiti di vigilanza e il riconoscimento.

In conclusione, una rielaborazione quinquennale dei PQI (come per la formazione professionale di base) sarebbe più consona rispetto a una regolare verifica del riconoscimento da parte della Confederazione (LU, JU, SH, VS).

LU vede l'articolo 21 come una violazione del principio secondo cui chi paga comanda. Anche SG, NE e VS si esprimono analogamente.

TG approva l'articolo 21, necessario a garantire la qualità. Tuttavia, ritiene che una riformulazione possa andare a vantaggio della trasparenza e della sicurezza.

TI rimanda al commento relativo all'articolo 11 e afferma che le implicazioni di questo articolo sono difficili da valutare. In generale TI vede la perdita di competenza da parte dei Cantoni legata al rafforzamento del ruolo delle oml, che tuttavia non avrebbero le competenze necessarie per quanto riguarda le esigenze pedagogiche.

AG ritiene che gli adeguamenti nei PQI non dovrebbero, di norma, rendere necessario un nuovo riconoscimento: per questo andrebbero svolte perlopiù procedure semplificate. Questo punto va precisato nel rapporto esplicativo. La verifica da parte della SEFRI potrebbe basarsi sul rapporto cantonale elaborato con frequenza triennale.

Anche LU fa notare che le modifiche al PQI, per quanto minime, potrebbero comportare un nuovo riconoscimento. L'onere dovrebbe essere ridotto al minimo, in particolare per il riconoscimento delle formazioni di nicchia come gli SPD.

JU e SH esprimono pareri simili e chiedono procedure di riconoscimento semplificate.

VD chiede lo stralcio del capoverso 2. La Confederazione dovrebbe riconoscere solamente gli SPD basati su un PQI.

FR propone di precisare cosa si intenda con «verifica del riconoscimento» e entro quali termini vada svolta.

BE approva l'articolo 21, ma chiede un capoverso 3 nel quale si sancisca l'obbligo della SEFRI di informare i Cantoni delle sue decisioni.

GE chiede di precisare il ruolo della SEFRI e dei Cantoni, così come la loro collaborazione. I processi di base vanno ridiscussi.

Ambienti economici

USC approva il capoverso 1, ma ritiene la regolamentazione onerosa e per questo chiede una procedura semplificata.

Anche ASB ritiene che in caso di modifiche minime si debba poter ricorrere a una procedura semplificata. USI condivide questo parere.

Travail.Suisse vede nell'articolo 21 una marginalizzazione del ruolo cantonale. I processi federali e cantonali devono essere meglio coordinati per evitare ridondanze.

USS approva lo sgravio cantonale e l'uniformazione dei processi.

Enti nazionali di coordinamento

La CSFP approva il fatto che i Cantoni siano sgravati da alcuni oneri, ma ritiene che l'articolo 21 rappresenti un passo indietro perché riduce ai minimi termini la funzione di vigilanza dei Cantoni. Non è chiaro quali aspetti formativi siano ancora sotto la loro vigilanza e l'articolo 21 non è compatibile con quanto sancito in materia di vigilanza sulle SSS all'articolo 29 capoverso 5 LFPr, se queste offrono cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione. Inoltre, ciò indebolisce il partenariato e la posizione delle SSS. Per questo CSFP chiede di poter fare capo a un pool di esperti alimentato dalla SEFRI per l'esecuzione della vigilanza e il riconoscimento (cfr. anche art. 19)

In conclusione, una rielaborazione quinquennale dei programmi quadro d'insegnamento (come per la formazione professionale di base) sarebbe più consona rispetto a una regolare verifica del riconoscimento da parte della Confederazione.

Edu-suisse ritiene che i sette anni proposti siano un periodo troppo breve e propone in alternativa una verifica periodica. Capoverso 3: «gli operatori comprovano nel quadro di una procedura semplificata gli adeguamenti nel ciclo di formazione o negli SPD».

VSP chiede di limitare il riconoscimento degli SPD a otto anni.

Conferenze

Per KFH-GWL, sette anni è un periodo di tempo troppo breve. Occorre inoltre prevedere una procedura semplificata.

CSSS, hfbern e hfTeilkonferenz2 ritengono adeguata la limitazione temporale del riconoscimento, ma vogliono che sia definita una verifica periodica e che si rinunci a regole troppo rigide.

CSSS-T ritiene che l'articolo 21 marginalizzi la funzione di vigilanza dei Cantoni.

Organi responsabili e cerchie interessate

OdASanté, FSIA, ASTRM e ASMTT approvano la semplificazione della vigilanza cantonale e il fatto che la garanzia della qualità non spetti più ai Cantoni perché, in questo modo, è più facile un paragone a livello nazionale.

FER chiede una specificazione del ruolo dei Cantoni. In generale è positiva la semplificazione dei processi, ma la posizione della SEFRI sarebbe stata rafforzata a scapito dei Cantoni.

SSIC, Fenaco e ODEC ritengono positiva la limitazione, ma chiedono l'introduzione di una procedura semplificata. OdASanté è di parere analogo e chiede di sancire il diritto a una procedura semplificata. ODEC chiede di coinvolgere nella decisione anche l'organizzazione responsabile. Anche FSIA, ASTRM e ASMTT vogliono che l'oml partecipi alla decisione riguardante la procedura auspicata. Per OdASanté dovrebbero essere disponibili sovvenzioni anche in caso di modifiche prima del termine previsto.

Occorre inoltre disciplinare il riconoscimento degli SPD che non si basano su un PQI.

Kfmv, Kalaidos e IG-BWI chiedono di introdurre una verifica periodica al capoverso 2 e, al capoverso 3, di sancire il diritto a una procedura semplificata. Anche per SwissDesignSchools occorre una verifica periodica.

HolzbauSchweiz ritiene la limitazione e la verifica troppo onerosi.

PBS chiede un periodo di otto anni.

Art. 22 Termine per l'eliminazione delle lacune e revoca del riconoscimento

¹ Se un ciclo di formazione o uno studio postdiploma riconosciuto non rispetta le disposizioni della presente ordinanza o del programma quadro d'insegnamento, l'operatore della formazione deve eliminare le lacune entro un termine fissato dalla SEFRI.

² Se questo termine non è rispettato o se le lacune non vengono eliminate, la SEFRI revoca il riconoscimento. Prima di revocarlo, sente l'autorità cantonale competente.

Cantoni

Secondo FR il capoverso 2 deve precisare se si tratta della data di inizio o di fine del ciclo di formazione nei casi in cui debba essere revocato il riconoscimento.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23 Adeguamento degli allegati

La SEFRI adegua gli allegati conformemente alle sue decisioni concernenti l'approvazione dei programmi quadro d'insegnamento.

Organi responsabili e cerchie interessate

FSIA, ASTRM e ASMTT approvano l'adeguamento automatico degli allegati.

Per quanto riguarda i titoli di diritto anteriore, ASI chiede di tornare all'OERic-SSS attualmente in vigore: il campo sanitario ha vissuto molti cambiamenti, fatto di cui occorre tener conto.

FER concorda con quanto proposto.

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori è abrogata.

Nessun commento.

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ I cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori rimangono riconosciuti:

a. per due anni al massimo dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, se sono stati riconosciuti prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori.

b. per sette anni al massimo dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, se sono stati riconosciuti sulla base dell'ordinanza citata alla lettera a.

² I programmi quadro d'insegnamento approvati dalla SEFRI secondo il diritto anteriore rimangono riconosciuti al massimo per cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

³ I docenti che prima del 1° aprile 2005 avevano già svolto almeno cinque anni di insegnamento nell'ambito di un ciclo di formazione delle scuole specializzate superiori oppure nell'ambito dei periodi di formazione pratica corrispondenti soddisfano le esigenze di cui all'articolo 13.

⁴ I titolari di un titolo conseguito secondo l'ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori presso una scuola specializzata superiore riconosciuta in virtù del diritto federale o intercantonale anteriore sono legittimati a portare il nuovo titolo corrispondente, a condizione che ciò sia previsto dai relativi programmi quadro d'insegnamento.

Cantoni

ZH sostiene la limitazione del riconoscimento dei cicli di formazione di diritto anteriore.

FR interpreta l'articolo come segue: tutti i cicli di formazione attuali devono essere nuovamente riconosciuti entro i prossimi sette anni, comportando un onere amministrativo non indifferente. La verifica dei PQI (art. 11) sarebbe sufficiente ai fini del controllo.

Partiti

PS vede con favore le disposizioni transitorie.

Conferenze

CSSS e hfTeilkonferenz2 sono favorevoli alla perdita del riconoscimento dei cicli di formazione di diritto anteriore a due anni dall'entrata in vigore dell'OERic-SSS riveduta.

hfTeilkonferenz2 chiede un riconoscimento istituzionale delle SSS.

Organi responsabili e cerchie interessate

OdASanté, FSIA, ASTRM e ASMTT approvano la limitazione del riconoscimento dei cicli di formazione. Devono però essere disponibili i mezzi finanziari corrispondenti.

Anche SPAS, Swissmechanic, ICT Formazione professionale, swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik, Informatik e ODEC approvano la limitazione del riconoscimento dei cicli di formazione di diritto anteriore.

OdASanté, FSIA, ASTRM e ASMTT e SGI approvano la delega stabilita al capoverso 4 per quanto riguarda la legittimazione a portare il titolo.

SGI ritiene problematico il capoverso 3 perché abiliterebbe docenti che non vantano né le competenze specialistiche né le competenze didattiche richieste.

Per quanto riguarda la versione tedesca, SwissDesignSchools chiede di usare il termine «Dozenten» al capoverso 3.

IG-HBB attira l'attenzione sul fatto che i diversi rami hanno tempistiche diverse per lo svolgimento dei cicli di formazione e degli SPD. Per questo i tempi possono risultare troppo stretti in alcuni casi.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il xx.xxxx.xxxx.

Nessun commento.

Allegati

Cantoni

GE, FR e SO non approvano l'eliminazione della tabella con i campi e fanno notare che alcuni campi sono riportati anche nella LPSU.

LU, JU e VS deplorano il fatto che i campi non siano più riportati in allegato, poiché sarebbero stati utili per il confronto internazionale (ISCED). Si uniscono al parere NE e SG.

JU ritiene che non indicando più i campi, non è più chiaro quali cicli di formazione possono far valere un elevato interesse pubblico ai fini del finanziamento in virtù dell'ASSS.

Anche FR si esprime in merito al finanziamento tramite l'ASSS indicando che al momento vi sono solo due scuole che offrono cicli di formazione nel settore delle tecnologie alimentari.

LU, NE e SG approvano invece la maggiore trasparenza dell'allegato grazie al fatto che vengono riportati i cicli di formazione, i titoli protetti e i PQI con la data di approvazione.

TI vede da un lato i vantaggi di uno sviluppo più fluido di futuri profili professionali SSS con competenze trasversali valide in più settori, ma vede il forte rischio di una limitazione del coordinamento globale a favore di un proliferare di figure professionali con profili simili o sovrapponibili. Per questo il Cantone chiede di mantenere la suddivisione attuale in campi. Inoltre, fa notare che alcuni titoli in italiano sono inesatti.

BE approva le modifiche all'allegato 1 e le modifiche proposte per i titoli.

GE ritiene che gli indirizzi di approfondimento debbano anche essere riportati sui diplomi; inoltre, per la mobilità, è importante la traduzione inglese dei titoli.

Partiti

PS approva la semplificazione dei processi negli allegati e precisa che andrebbe chiarita la questione dei PQI per i campi che offrono più cicli di formazione. I PQI risultano gravosi. Le specializzazioni andrebbero riportate sui diplomi e sui titoli e anche verificate in occasione della procedura di qualificazione. Inoltre, va precisata la questione degli importi forfettari per ramo sulla base dell'ASSS, anche in relazione all'eliminazione dei campi, considerata critica.

PS approva le proposte negli allegati.

Economia

USC propone di riportare negli allegati anche la traduzione inglese.

USS trova interessanti le modifiche degli allegati, ma ritiene difficile ricavarne una buona visione d'insieme dato l'elevato numero di cicli di formazione. L'eliminazione dei campi viene invece approvata, anche se rimangono da chiarire i risvolti per il finanziamento in virtù dell'ASSS. Anche USS chiede di riportare i titoli in inglese negli allegati.

USI comunica che la maggior parte dei suoi membri – e in particolare il settore tecnico – approva l'eliminazione dei campi perché aumenta la fluidità, e chiede perché i titoli protetti non vengano sanciti nei PQI anziché nell'ordinanza.

USAM respinge l'eliminazione dei campi.

Travail.Suisse si dichiara assolutamente contrario all'eliminazione dei campi, ma è disposto ad accogliere singoli adeguamenti.

Enti nazionali di coordinamento

CSFP approva la visione d'insieme e la trasparenza degli allegati, così come l'elevata flessibilità. Deplora però l'eliminazione dei campi.

BCH non approva l'eliminazione dei campi, che permettevano di costituire moduli comuni al loro interno.

Conferenze

CSSS approva le proposte. Anche ASCFS appoggia il cambiamento del titolo per i tecnici di radiologia medica.

VBBS chiede di mantenere i campi, che si rivelano utili nelle ricerche. L'impostazione degli allegati è comunque vista positivamente da VBBS.

hfbfbern chiede – posto che gli SPD poggino su un PQI – che i titoli protetti vengano riportati nell'allegato 2, raggruppati in campi.

VBBS si chiede perché gli allegati debbano essere in tre lingue e propone di tradurre l'OERic-SSS anche in inglese. I campi vanno mantenuti per strutturare gli allegati. hfTeilkonferenz2 si esprime in modo analogo.

ASCFS ritiene essenziale, per la sicurezza dei pazienti, che gli SPD in campo sanitario si basino su un PQI e portino al conseguimento di titoli riconosciuti.

CSSS, hfTeilkonferenz2, KHF-T, KHF-GWL e CRODES respingono l'eliminazione dei campi e rimandano al settore universitario (Bachelor/Master of Law) e ai campi professionali della formazione professionale di base, che presentano questa suddivisione, nonché a uno studio in materia.

Anche ASCFS, hfbfbern e VBBS chiedono di reintrodurre i campi.

Organi responsabili e cerchie interessate

Per JardinSuisse la suddivisione in campi va mantenuta perché contribuisce, fra l'altro, ad una strutturazione più chiara dell'allegato. Anche Hotelleriesuisse/Gastrosuisse, SwissDesignSchools, FSEA, SIA, Kalaidos, HFU, HFTM, SPAS, ODEC, GewerbeschuleBasel, ABB Techniker e zbw sono favorevoli al mantenimento dei campi, rimandando in parte all'organizzazione delle SUP o ai campi professionali della formazione professionale di base. ODEC propone una suddivisione che ricalchi quella dell'ISCED.

SavoirSocial non vede perché debbano essere soppressi i campi. sfb afferma che in precedenza l'UFFT aveva imposto i campi perché necessari a livello internazionale.

SPAS chiede di suddividere il campo Lavoro sociale e formazione degli adulti in due campi (due PQI).

SSIC, Swissmechanic, swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik, Informatik e ICT formazione professionale approvano l'eliminazione dei campi, prendendo come riferimento il sistema degli esami federali e il mercato del lavoro.

Per HolzbauSchweiz l'eliminazione dei campi è positiva, ma anche mantenerli non sarebbe stato un problema.

FER ritiene utile l'ordine alfabetico dell'allegato, che però non dovrebbe sostituire i campi.

SSIC attira l'attenzione sulla traduzione di «Bauführung», inesatta in italiano.

Per SSIC, SIA e Fenaco occorre riportare anche il titolo in inglese negli allegati. Allo stesso modo si esprime SwissDesignSchools.

Swissmechanic, ICT Formazione professionale, swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau, Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik und Informatik deplorano il fatto che i titoli vengano definiti nell'allegato e non nei PQI.

ASTRM, ASTRM-ONW e ASMTT approvano appieno la riorganizzazione degli allegati. Anche la seconda proposta risponde a un'esigenza comprovata. Approva i nuovi allegati anche FSIA.

OdASanté concorda con la modifica del titolo dei tecnici di radiologia medico-tecnica.

Kfmv approva l'adeguamento del titolo concernente l'assistenza giuridica SSS.

Per SwissDesignSchools andrebbero riportate sul diploma anche le specializzazioni e gli allegati andrebbero organizzati in base ai campi.

I droghisti prendono atto del fatto che, in mancanza di un PQI, il ciclo di formazione «conduzione di drogheria» non viene riportato, ma deve comunque rimanere protetto.

3.2 Altri pareri

L'Associazione dei Comuni svizzeri e l'Unione delle Città svizzere rinunciano ad una presa di posizione.



4 Allegato

4.1 Partecipanti alla consultazione e sigle

Cantoni

AG	Cantone di Argovia	Bachstrasse 15		5001	Aarau
AI	Cantone di Appenzello interno	Ratskanzlei	Marktgasse 2	9050	Appenzello
AR	Cantone di Appenzello esterno	Regierungsgebäude		9102	Herisau
BE	Cantone di Berna	Postgasse 68	Casella postale	3000	Berna 8
BL	Cantone di Basilea campagna	Rathausstrasse 2		4410	Liestal
BS	Cantone di Basel città	Staatskanzlei	Rathaus, Marktplatz 9	4001	Basilea
FR	Cantone di Friburgo	Rue des Chanoines 17		1701	Friburgo
GE	Cantone di Ginevra	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2	Case postale 3964	1211	Ginevra 3
GL	Cantone di Glarona	Bildung und Kultur Höheres Schulwesen und Berufsbildung	Gerichtshausstrasse 25	8750	Glarona
GR	Cantone die Grigioni	Kantonale Verwaltung		7000	Coira
JU	Cantone del Giura	Hôtel du Gouvernement	2, rue de l'Hôpital	2800	Delémont
LU	Cantone di Lucerna	Bildungs- und Kulturdepartement	Bahnhofstrasse 18	6002	Lucerna
NE	Cantone di Neuchâtel	Chancellerie d'Etat	Château cantonal	2001	Neuchâtel

NW	Cantone di Nidvaldo	Staatskanzlei	Dorfplatz 2	6371	Stans
OW	Cantone di Obvaldo	Bildungs und Kulturdepartement	Casella postale 1262	6061	Sarnen
SG	Cantone di San Gallo	Regierungsgebäude		9001	San Gallo
SH	Cantone di Schaffhausen	Erziehungsdepartement	Herrenacker 3	8200	Sciaffusa
SO	Cantone di Solothurn	Regierungsrat	Rathaus / Barfüssergasse 24	4509	Soletta
TG	Cantone di Turgovia	Staatskanzlei	Regierungsgebäude	8510	Frauenfeld
TI	Cantone del Ticino	Cancelleria dello Stato	Piazza Governo 6, CP 2170	6501	Bellinzona
UR	Cantone di Uri	Standeskanzlei	Rathausplatz 1	6460	Altdorf
VD	Canton di Vaud	Conseil d'Etat	Château cantonal	1014	Losanna
VS	Canton del Vallese	Place de la Planta	Casella postale 478	1951	Sion
ZG	Cantone di Zugo	Volkswirtschaftsdirektion	Casella postale 857	6301	Zugo
ZH	Cantone di Zurigo				
Partiti					
PLR	I Liberali Radicali	Neuengasse 20	Casella postale	3001	Berna
PS	Partito socialista svizzero	Spitalgasse 34		3011	Berna
UDC	Unione Democratica di Centro	Thunstrasse 10	Casella postale	3001	Berna
Comuni / Città					
ACS	Associazione dei Comuni svizzeri	Laupenstrasse 35	Casella postale 8022	3001	Berna

Unione città svizzere	Unione delle città svizzere	Monbijoustrasse 8	Casella postale 8175	3001	Berna
-----------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------	------	-------

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USI	Unione svizzera degli imprenditori	Hegibachstrasse 47	Casella postale	8032	Zurigo
ASB	Associazione Svizzera dei Banchieri	Aeschenplatz 7	Casella postale 4182	4002	Basilea
Travail.Suisse	Travail.Suisse	Hopfenweg 21	Casella postale 5775	3001	Berna
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri	Schwarztorstrasse 26	Casella postale	3001	Berna
USC	Unione svizzera dei contadini		Laurstrasse 10	5201	Brugg
USS	Unione sindacale svizzera	Monbijoustrasse 61	Casella postale	3000	Berna 23

Enti nazionali di coordinamento

CSFP	Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale	Haus der Kantone	Speichergasse 6, Casella postale	3001	Berna
edu-suisse	edu-suisse	c/o hsp	Belpstrasse 41	3007	Berna
FPS	Formazione professionale Svizzera	Landstrasse 4		9545	Wängi
FSSP	Federazione svizzera delle scuole private	Hotelgasse 1	Casella postale	3001	Berna

Conferenze

ASCFS	Associazione svizzera dei centri di formazione sociosanitaria	c/o Hans-Peter Karrer DenkBar AG	Zweierstrasse 35	8004	Zurigo
-------	---	-------------------------------------	------------------	------	--------

CRODES	Conférence Romande des Ecoles Supérieures	Maladière 84		2002	Neuchâtel
CSSS-T	Conferenza della scuole specializzate superiori in ambito tecnico	av. de la Rochelle 5		1008	Prilly
hfbern	hfbern Konferenz höhere Fachschulen des Kantons Bern	Sekretariat: INFORAMA	Rütti 5	3052	Zollikofen
hfTeilkonferenz2	Teilkonferenz 2 – Scuole specializzate superiori per il turismo, l'industria albergheria, la ristorazione e il facility management	c/o IST AG	Josefstrasse 59	8005	Zurigo
KHF-GWL	Konferenz Höhere Fachschulen: Gruppe Wald- und Landwirtschaft	Falkenplatz 9		3012	Berna
VBBS	Verband Berufsbildender Schulen Schweiz	Albisriederstrasse 252		8047	Zurigo

Organi responsabili e cerchie interessate

ABB Techniker	ABB Technikerschule	Wiesenstrasse 26		5400	Baden
AES	Associazione delle aziende elettriche svizzere	Hintere Bahnhofstrasse 10	Casella postale	5001	Aarau
ASD	Associazione svizzera dei droghisti	Nidaugasse 15		2502	Bienne
ASI	Associazione svizzera delle infermiere e degli inferimeri	Choisystrasse 1	Casella postale 8124	3001	Berna
ASMTT	Associazione svizzera delle professioni sanitarie medico-tecniche e medico-terapeutiche	Stadthof	Bahnhofstrasse 7b	3210	Sursee

ASTRM	Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica	Stadthof	Bahnhofstrasse 7b	6210	Sursee
ASTRM_ONW	Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica, sezioni Svizzera orientale e Svizzera nord-occidentale				
BSFA	Bund Schweizerischer FarbgestalterInnen in der Architektur			2502	Bienne
CP	Centre Patronal	Route du Lac 2		1094	Paudex
CSSS	Conferenza delle scuole specializzate superiori	Falkenplatz 9		3012	Berna
CURAVIVA	CURAVIVA Schweiz Verband Heime und Institutionen Schweiz	Abendweg 1		6000	Luzern 6
Elektrotechnik	c/o Swissmem	Pfingstweidstrasse 102	Casella postale	8037	Zurigo
EnergieUmwelt	c/o Swissmem	Pfingstweidstrasse 102	Casella postale	8037	Zurigo
Fenaco	Fenaco Genossenschaft	Christine Schöpfer	Obstfeldstrasse 1	6210	Sursee
FER	Fédération des Entreprises Romandes	98, rue de Saint-Jean	Case postale 5278	1211	Genève 11
FHSvizzera	Associazione dei diplomati SUP	Konradstrasse 6		8005	Zurigo
fsas	Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie	Altenbergstrasse 29	Casella postale 686	3000	Berna 8
FSEA	Federazione svizzera per la formazione continua	Oerlikonerstrasse 38		8057	Zurigo
FSIA	Federazione svizzera infermiere e infermieri anestesisti	Stadthof Bahnhofstr. 7b		6210	Sursee
Gewerbeschule Basel	Allgemeine Gewerbeschule Basel	Vogelsangstrasse 15		4005	Basilea

HDF	Haus der Farbe	Langwiesstrasse 34		8050	Zurigo
HFTM	Höhere Fachschule für Technik Mittelland	Sportstrasse 2		2540	Grenchen
HFU	Höhere Berufsbildung Uster	Berufsschulstrasse 1		8610	Uster
HolzbauSchweiz	Holzbau Schweiz	Schaffhauserstrasse 315		8050	Zurigo
Hotelleriesuisse/Gastrosuisse	Hotelleriesuisse / GastroSuisse	Monbijoustrasse 130	Casella postale	3001	Berna
ICT-FP	ICT Formazione professionale	Aarberggasse 30		3011	Berna
IG-BWI	Interessengemeinschaft Berufsbildung Wirtschaftsinformatik	Rosenweg 3		5037	Muhen
IG-HBB	IG-HBB Zentralschweiz c/o b2000 AG	Rüeggisingerstrasse 29	Casella postale 1243	6020	Emmenbrücke
Informatik	c/o Swissmem	Pfingstweidstrasse 102	Casella postale	8037	Zurigo
JardinSuisse	Jardin Suisse	Unternehmerverband Gärtner Schweiz	Bahnhofstrasse 94	5000	Aarau
Kalaidos	Kalaidos	Jungholzstrasse 43		8050	Zurigo
Maschinenbau	c/o Swissmem	Pfingstweidstrasse 102	Casella postale	8037	Zurigo
Mikrotechnik	c/o Swissmem	Pfingstweidstrasse 102	Casella postale	8037	Zurigo
OdASanté	OdA Santé	Geschäftsstelle	Seilerstrasse 22	3011	Berna
ODEC	ODEC	Steiggasse 2	Casella postale 2307	8401	Winterthur
PBS	Private Bildung Schweiz	Hotelgasse 1	Casella postale	3001	Berna
SavoirSocial	Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale	Amtshausquai 21		4600	Olten
sfb	sfb Bildungszentrum	Bernstrasse 394		8953	Dietikon
SGI	Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin	c/o IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG	Münsterberg 1	4001	Basilea

SIA	Schweizer Ingenieur- und Architektenverein	Selnaustrasse 16		8027	Zurigo
SIC	Società Impiegati di Commercio	Hand-Huber-Strasse 4	Casella postale 1853	8027	Zurigo
SIU	SIU Schweizerisches Institut für Unternehmensschulung	Verena-Conzett-Strasse 23		8004	Zurigo
SPAS	SPAS	Schwarztorstrasse 5	Casella postale	3001	Berna
SSIC	Società Svizzera Impresari-Costruttori	Weinbergstrasse 49	Casella postale 108	8042	Zurigo
SwissDesignSchools	Swiss Design Schools	Roberto Borioli Presidente	CSIA Via Brentani 18	6900	Lugano
Swissmechanic	Swissmechanic	Weiterbildung	Felsenstrasse 6	8570	Weinfelden
swissmem	Swissmem	Pfingstweidstrasse 102	Casella postale	8037	Zurigo
swissnurseleaders	Swiss Nurse Leaders	Laupenstrasse 7	Casella postale	3001	Berna
SwissOrthoptics	Swiss Orthoptics	Monbijoustrasse 35	Casella postale	3001	Berna
Systemtechnik	c/o Swissmem	Pfingstweidstrasse 102	Casella postale	8037	Zurigo
Unternehmensprozesse	c/o Swissmem	Pfingstweidstrasse 102	Casella postale	8037	Zurigo
USIE	Unione svizzera degli installatori elettricisti	Limmatstrasse 63		8005	Zurigo
zbw	Zentrum für berufliche Weiterbildung	Gaiserwaldstrasse 6		9015	San Gallo



4.2 Elenco dei destinatari

Cantoni / Kantone / Cantons

Staatskanzlei des Kantons Zürich	Neumühlequai 10 Casella postale 8090 Zurigo info@sk.zh.ch
Staatskanzlei des Kantons Bern	Postgasse 68 3000 Berna 8 info@sta.be.ch
Staatskanzlei des Kantons Luzern	Bahnhofstrasse 15 6002 Lucerna staatskanzlei@lu.ch
Standeskanzlei des Kantons Uri	Rathausplatz 1 6460 Altdorf ds.la@ur.ch
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	Regierungsgebäude Bahnhofstrasse 9 Casella postale 1260 6431 Schwyz stk@sz.ch
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	Rathaus 6061 Sarnen staatskanzlei@ow.ch
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	Dorfplatz 2 Casella postale 1246 6371 Stans staatskanzlei@nw.ch
Staatskanzlei des Kantons Glarus	Rathaus 8750 Glarona staatskanzlei@gl.ch
Staatskanzlei des Kantons Zug	Seestrasse 2 Regierungsgebäude am Postplatz 6300 Zugo info@zg.ch
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Rue des Chanoines 17 1701 Friburgo chancellerie@fr.ch relations.exterieures@fr.ch

Staatskanzlei des Kantons Solothurn	Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Soletta kanzlei@sk.so.ch
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	Marktplatz 9 4001 Basilea staatskanzlei@bs.ch
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	Regierungsgebäude Rathausstrasse 2 4410 Liestal landeskanzlei@bl.ch
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	Beckenstube 7 8200 Sciaffusa staatskanzlei@ktsh.ch
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	Regierungsgebäude 9102 Herisau Kantonskanzlei@ar.ch
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Marktgasse 2 9050 Appenzello info@rk.ai.ch
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	Regierungsgebäude 9001 San Gallo info.sk@sg.ch
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	Reichsgasse 35 7001 Coira info@gr.ch
Staatskanzlei des Kantons Aargau	Regierungsgebäude 5001 Aarau staatskanzlei@ag.ch
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	Regierungsgebäude Zürcherstrasse 188 8510 Frauenfeld staatskanzlei@tg.ch
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Palazzo delle Orsoline 6501 Bellinzona can-scads@ti.ch
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	Place du Château 4 1014 Losanna info.chancellerie@vd.ch
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	Planta 3 1950 Sion Chancellerie@admin.vs.ch
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel Secretariat.chancellerie@ne.ch

Chancellerie d'Etat du Canton de Genève

Rue de l'Hôtel-de-Ville 2
Case postale 3964
1211 Ginevra 3
service-adm.ce@etat.ge.ch

Chancellerie d'Etat du Canton du Jura

2, rue de l'Hôpital
2800 Delémont
chancellerie@jura.ch

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)
Conferenza dei Governi cantonali (CdC)

Sekretariat
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Casella postale
3001 Berna
mail@kdk.ch

Partiti rappresentati nell'Assemblea federale
In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien
Partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP
Parti bourgeois-démocratique PBD
Partito borghese democratico PBD

Casella postale 119
3000 Berna 6
mail@bdp.info

Christlichdemokratische Volkspartei CVP
Parti démocrate-chrétien PDC
Partito popolare democratico PPD

Generalsekretariat
Klaraweg 6
Casella postale
3001 Berna
info@cvp.ch

Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow

Frau Linda Hofmann
St. Antonistrasse 9
6060 Sarnen
ch.schaeli@gmx.net

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis

CSPO
Geschäftsstelle
Casella postale 132
3930 Visp
info@cspo.ch

Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP
Parti évangélique suisse PEV
Partito evangelico svizzero PEV

Nägeligasse 9
Casella postale
3001 Berna
vernehmlassungen@evppev.ch

FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR. I Liberali Radicali

Generalsekretariat
Neuengasse 20
Casella postale
3001 Berna
info@fdp.ch

Grüne Partei der Schweiz GPS
Parti écologiste suisse PES
Partito ecologista svizzero PES

Waisenhausplatz 21
3011 Berna
gruene@gruene.ch

Grünliberale Partei glp
Parti vert'libéral pvl

Laupenstrasse 2
3008 Berna
schweiz@grunliberale.ch

Lega dei Ticinesi (Lega)

Via Monte Boglia 3
Case postale 4562
6904 Lugano
lorenzo.quadri@mattino.ch

Mouvement Citoyens Romand (MCR)

Case postale
1211 Ginevra 17
info@mcge.ch

Partei der Arbeit PDA
Parti suisse du travail PST

Casella postale 8640
8026 Zurigo
pdaz@pda.ch

Schweizerische Volkspartei SVP
Union Démocratique du Centre UDC
Unione Democratica di Centro UDC

Segreteria generale
Casella postale 8252
3001 Berna
gs@svp.ch

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS
Parti socialiste suisse PSS
Partito socialista svizzero PSS

Segreteria centrale
Spitalgasse 34
Casella postale
3001 Berna
verena.loembe@spschweiz.ch

**Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna /
Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au
niveau national**

Associazione dei Comuni svizzeri

Laupenstrasse 35
3008 Berna
verband@chgemeinden.ch

Unione delle città svizzere

Monbijoustrasse 8
Casella postale
3001 Berna
info@staedteverband.ch

Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)

Seilerstrasse 4
Casella postale
3001 Berna
info@sab.ch

**Associazioni mantello nazionali dell'economia /
Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft /
Associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national**

economiesuisse
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss business federation

Hegibachstrasse 47
Casella postale
8032 Zurigo
info@economiesuisse.ch
bern@economiesuisse.ch
sandra.spieser@economiesuisse.ch

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)
Union suisse des arts et métiers (USAM)
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Schwarztorstrasse 26
Casella postale
3001 Berna
info@sgv-usam.ch

Schweizerischer Arbeitgeberverband ()
Union patronale suisse ()
Unione svizzera degli imprenditori (USI)

Hegibachstrasse 47
Casella postale
8032 Zurigo
verband@arbeitgeber.ch

Schweiz. Bauernverband (SBV)
Union suisse des paysans (USP)
Unione svizzera dei contadini (USC)

Laurstrasse 10
5201 Brugg
info@sbv-usp.ch

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)
Association suisse des banquiers (ASB)
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
Swiss Bankers Association

Casella postale 4182
4002 Basilea
office@sba.ch

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB)
Union syndicale suisse (USS)
Unione sindacale svizzera (USS)

Monbijoustrasse 61
Casella postale
3000 Berna 23
info@sgb.ch

Kaufmännischer Verband Schweiz
Société suisse des employés de commerce
Società svizzera degli impiegati di commercio

Hans-Huber-Strasse 4
Casella postale 1853
8027 Zurigo
info@kfmv.ch

Travail.Suisse

Hopfenweg 21
Casella postale 5775
3001 Berna
info@travailsuisse.ch

**Enti nazionali di coordinamento /
Gesamtschweizerisch koordinierende Gremien und Organisationen /
Organes nationaux de coordination**

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP)
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione (CDPE)

Haus der Kantone
Speichergasse 6
Casella postale 660
3000 Berna 7
edk@edk.ch

Schweiz. Berufsbildungsämter-Konferenz SBBK
Conférence suisse des offices de la formation
professionnelle CSFP
Conferenza svizzera degli uffici della formazione
professionale CSFP

Speichergasse 6
Haus der Kantone
Casella postale 660
3000 Berna 7
sbbk-csfp@edk.ch

Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK)
Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)
Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)

Einsteinstrasse 2
3003 Berna
geschaeftsstelle.shk@sbfi.admin.ch

Swissuniversities
Swissuniversities
Swissuniversities

Effingerstrasse 15
Casella postale
3000 Berna 1
martina.weiss@swissuniversities.ch

Berufsbildung Schweiz BCH
Formation professionnelle Suisse FPS
Formazione professionale Svizzera FPS

Weiernstrasse 26
8355 Aadorf
info@bch-fps.ch

Schweizerische Koordinationskonferenz
Bildungsforschung
CORECHED
Conférence suisse de coordination pour la recherche en
éducation CORECHED

Entfelderstrasse 61
5000 Aarau
info@coreched.ch

Verband Schweizerischer Privatschulen (VSP)
Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP)
Federazione Svizzera delle Scuole Private (FSSP)

Hotelgasse 1
Casella postale
3000 Berna 7
info@swiss-schools.ch

edu-suisse
c/o hsp - Hodler, Santschi & Partner AG

Belpstrasse 41
3007 Berna
info@edu-suisse.ch

Conferenze SSS / Gesamt- und Teilkonferenzen HF / Conférences ES

CSSS

Conferenza delle scuole
specializzate superiori,
Segreteria generale,
Falkenplatz 9
3012 Berna
info@k-hf.ch

CSSS-T

CSSS-Technik
pvaucher@esg.ch

Wirtschaft

Höhere Fachschule für Wirtschaft,
Effingerstrasse 70, Casella postale,
3008 Berna
Renate.Mueller@wksbern.ch

Land- und Waldwirtschaft

Schweizer Bauernverband Agriprof,
Lauerstrasse 10, 5200 Brugg
info@agriprof.ch

Gesundheit	Schweizerischer Verband Bildungszentren Gesundheit und Soziales (BGS), c/ o Medi; Zentrum für medizinische Bildung, Max-Daetwyler- Platz 2, 3014 Berna peter.berger@medi.ch
Soziales und Erwachsenenbildung	Schweizerische Plattform der Ausbildungen im Sozialbereich SPAS, Aarberggasse 40, Casella postale 7060, 3001 Berna spas@a40.ch
Künste, Gestaltung und Design	swiss design schools roberto.borioli@edu.ti.ch

Organi responsabili dei PQI SSS del mondo di lavoro e cerchie interessate
Trägerschaften von Rahmenlehrplänen HF und interessierte Kreise
Organes responsables pour PEC ES du monde du travail et milieux intéressés

Aerosuisse	P.O. Box 5236, 3001 Berna info@aerosuisse.ch
AgriAliForm	Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG info@agri-job.ch
AM Suisse	Seestr. 105, Casella postale, 8027 Zürich info@amsuisse.ch
Associazione di formazione professionale dell'industria assicurativa svizzera (AFA)	Bubenberplatz 10, Casella postale 8625, 3001 Berna vbvinfo@vbv.ch
Associazione svizzera dei centri di formazione socio-sanitaria (ASCFS)	Max-Daetwyler-Platz 2, c/o Medi; Zentrum für medizinische Bildung, 3014 Berna peter.berger@medi.ch
Bund Schweizer Architekten BSA	Pluggässlein 3, Domus Haus, 4001 Basilea mail@bsa-fas.ch
Centre d'enseignement professionnel (CEPV) Ecole supérieure d'arts appliqués	Avenue Nestlé 1, Case postale, 1800 Vevey secretariat.cepv@vd.ch
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse	Avenue Léopold-Robert 65, 2301 La Chaux-de-Fonds info@cpih.ch
Danse Suisse	Kasernenstrasse 23, 8004 Zürich info@dansesuisse.ch

Amministrazione federale delle dogane (AFD)	Monbijoustrasse 40, Oberzolldirektion, 3003 Berna karin.buehler@ezv.admin.ch
ERACOM	Rue de Genève 55, Case postale, 1002 Losanna secretariat.eracom@vd.ch
Fédération romande des entreprises de charpenterie d'ébenisterie et de menuiserie FRECEM	En Budron H6, Case postale 193, 1052 Le Mont-sur-Lausanne info@frecem.ch
Fenaco	Erlachstr. 5, Casella postale, 3001 Berna info@fenaco.com
Federazione delle Industrie Alimentari Svizzere (FIAL)	Worbstrasse 52, Casella postale 160, 3074 Muri b. Bern info@chocosuisse.ch
Forum Berufsbildung Rettungswesen	Bahnhofstrasse 20, c/o BfB Büro für Bildungsfragen AG, 8800 Thalwil info@forum-bb-rw.ch
fsai Zentralsekretariat	Rotfarbweg 2, c/o Thomas Wethli, 8803 Rüschlikon wethli@wetzli.com
Genossenschaft der Schweizerischen Textilfachschule Rüschlikon	Sefar AG, 9410 Heiden hanspeter.meier@sefar.ch
Geschäftsstelle - Branche Öffentliche Verwaltung	Winterthurerstrasse 6, 8360 Eschlikon TG martina.oertli@oertli-sbk.ch
Holzbau Schweiz	Schaffhauserstrasse 315, Zentralsitz, 8050 Zürich info@holzbau-schweiz.ch
Holzindustrie Schweiz	Mottastr. 9, 3000 Berna 6 admin@holz-bois.ch
ICT-Formazione professionale Schweiz	Aarberggasse 30, 3011 Bern info@ict-berufsbildung.ch
IG HFWI	Schulstrasse 1, c/o Force4project GmbH, 5037 Muhen jpk@ivaris.ch
Infra Suisse	Weinbergstrasse 49, Casella postale, 8042 Zürich info@infra-suisse.ch

Interessengemeinschaft der Höhere Fachschulen für Tourismus	Josefstrasse 59, c/o Internationale Schule für Touristik, 8005 Zürich istinfo@ist-zurich.ch
Jardin Suisse, Associazione svizzera Imprenditori giardinieri	Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau info@jardinsuisse.ch
SIC Svizzera	Hans-Huber-Str. 4, Casella postale 1853, 8027 Zurigo dapruefung@examen.ch
OMLFORESTALESVIZZERA	Hardernstrasse 20, Posfach 339, 3250 Lyss odawald@codoc.ch
OdASanté - Nationale Dachorganisation der Arbeitswelt Gesundheit	Seilerstrasse 22, 3011 Berna info@odasante.ch
SAHF Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für die Heranbildung von Hauswirtschaftl. Führungskräften	Erlengutstrasse 12, c/o Alterswohnheim Gehren, 8703 Erlenbach ZH hotellerie@awhgehren.ch
SAL, Höhere Fachschule für Sprachberufe	Sonneggstrasse 82, Kontaktorganisation RLP Sprachunterricht, 8006 Zürich markus.linder@sal.ch
SAVOIRSOCIAL - Schweiz. Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales	Amthausquai 21, 4600 Olten info@savoirsocial.ch
Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC)	Weinbergstr. 49, Casella postale 198, 8042 Zürich verband@baumeister.ch
Schweiz. Direktorenkonferenz der Schulen für Gestaltung SDSfG	Rue Bonne-Eau 16, Ecole cantonale d'Art du Valais, 3960 Sierre fredy.hersperger@ecav.ch
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	Schwarztorstr. 26, Casella postale, 3001 Bern info@sgv-usam.ch
Federazione svizzera di viaggi (FSV)	Etzelsstrasse 42, 8038 Zürich mail@srv.ch
Schweiz. Verband flugtechnischer Betriebe SVFB	Casella postale, c/o Swiss International Air Lines, 4002 Basilea isabelle.bruchlen@svfb.ch
Schweizer Tourismus-Verband STV	Finkenhübelweg 11, Casella postale 8275, 3001 Bern invo@swisstourfed.ch

Associazione Svizzera dei Banchieri	Casella postale 4182, 4002 Basilea office@sba.ch
Schweizerische Textilfachschule	Ebnaterstrasse 5, 9630 Wattwil stf_wattwil@stfschule.ch
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA)	Selnaustr. 16, Casella postale, 8039 Zürich contact@sia.ch
Schweizersicher Verband der Telekommunikation - asut	Klösterlistutz 8, 3013 Bern info@asut.ch
Scuola Specializzata Superiore di Economia SSSE	Via Stefano Franscini 32, Stabile Torretta, 6500 Bellinzona info-ssea@ssea.ch
Skyguide	Flugsicherungsstrasse 1-5, Casella postale 23, 8602 Wangen ZH atm@skyguide.ch
Skyguide swiss air navigation services ltd.	Route de pré-bois 15-17, 1215 Genève atm@skyguide.ch
SPAS, Piattaforma svizzera di formazione in ambito sociale	Aarberggasse 40, Casella postale 7060, 3001 Bern spas@a40.ch
Suissetec – Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione	Auf der Mauer 11, Casella postale, 8023 Zürich info@suissetec.ch
FSEA, Federazione svizzera per la formazione continua	Oerlikonerstrasse 38, 8057 Zurigo sveb@alice.ch
SWISS Engineering ATS	Weinbergstr. 41, 8006 Zurigo info@SWISSEngineering.ch
Swiss ICT	Vulkanstrasse 120, 8048 Zurigo info@swissict.ch
Swiss Marketing	Talacker 34, Casella postale 2103, 8001 Zurigo pruefungen@swissmarketing.ch
SWISSMECHANIC / Schweiz. Verband mechanisch-technischer Betriebe	Felsenstrasse 6, Casella postale 375, 8570 Weinfelden info@swissmechanic.ch
Swissmem - ASM Arbeitgeberverband der Schweizer Maschinenindustrie	Pfingstweidstrasse 102, Casella postale, 8037 Zurigo info@swissmem.ch

swissnuclear	Casella postale 1663, 4601 Olten info@swissnuclear.ch
Trägerschaft RLP Betriebswirtschaft HF Kalaidos Bildungsgruppe AG	Jungholzstr. 43, Sekretariat c/o HFW.CH, 8050 Zürich info@rlp-hfw.ch
Trägerschaft RLP HF Hotellerie und Gastronomie	Adligenswilerstrasse 22, c/o Schweiz. Hotelfachschule Luzern, Casella postale 4870, 6002 Luzern info@shl.ch
FIDUCIARI SUISSE	Monbijoustrasse 20, Casella postale, 3001 Bern info@treuhandswisse.ch
Verband Schweiz. Elektro- Installationsfirmen	Limmatstr. 63, Casella postale 2328, 8031 Zürich info@vsei.ch
Verband Schweiz. Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM	Gladbachstrasse 80, Casella postale, 8044 Zürich bildung@vssm.ch
Associazione delle aziende elettriche svizzera (AES)	Hintere Bahnhofstrasse 10, Casella postale, 5001 Aarau info@strom.ch
Verein Schweizerische OdA aktueller Bühnentanz	Pfingstweidstrasse 101, 8005 Zürich info@oda-aktueller-buehnentanz.ch
viscom - swiss print & communication association	Speichergasse 35, Casella postale 678, 3000 Berna 7 info@viscom.ch
VSI.ASAI. Vereinigung Schweizer Innenarchitekten/architektinnen	Weinbergstrasse 31, Casella postale, 8006 Zürich info@vsi-asai.ch
Evangelische Kirchenmusikschule SG	Musikakademie St. Gallen, Kirchenmusikschulen, Klosterhof 6b, 9000 St. Gallen dkms@kirchenmusik-sg.ch
Höhere Fachschule für Drogistinnen und Drogisten	Höhere Fachschule für Drogistinnen und Drogisten, Rue de l'Evole 41, 2000 Neuchâtel cpln-esd@rpn.ch

ODEC Schweizerischer Verband der dipl. HF

Steiggasse 2
8400 Winterthur
urs.gassmann@odec.ch